Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 30 maggio 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. **60.000**
Semestrale	» » »	» **32.000**
Trimestrale	» » »	» **17.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	L. **46.500**
Semestrale	» » »	» **24.500**
Trimestrale	» » »	» **12.700**

Un fascicolo L. **200** - Supplementi ordinari: L. **250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000 -
Un fascicolo L. **200** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di tre richieste di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 29 maggio 1979 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete che sia abrogata la legge n. 1859 del 31 dicembre 1962, "Istituzione ed ordinamento della scuola media statale" limitatamente all'articolo 2 ? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, piazza Cavour, 17, sede dell'Unione popolare per la libertà.

(5003)

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 29 maggio 1979 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 29 settembre 1973 "Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi" ? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, piazza Cavour, 17, sede dell'Unione popolare per la libertà.

(5004)

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 29 maggio 1979 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete che sia abrogata la legge n. 161 del 21 aprile 1962, "Revisione dei film e dei lavori teatrali", limitatamente agli articoli 2 e 14 ? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, piazza Cavour, 17, sede dell'Unione popolare per la libertà.

(5005)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1979, n. 161.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

fisiopatologia prenatale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1979
Registro n. 41 Istruzione, foglio n. 159

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1979.

Sostituzione di un presidente di sezione e nomina di un membro della commissione tributaria centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1973, registro n. 20 Finanze, foglio n. 387, con il quale è stato determinato in ventiquattro il numero delle sezioni della commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974, registro n. 44 Finanze, foglio n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 30 maggio 1974, con il quale si è provveduto alla costituzione della commissione tributaria centrale;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione, nella carica di presidente di sezione della suddetta commissione, del dott. Carmine Trotta, presidente di sezione a riposo del Consiglio di Stato, recentemente deceduto;

Vista la nota n. 52/SG in data 31 gennaio 1979, con la quale il presidente del Consiglio di Stato ha designato, per la nomina a componente del citato consesso tributario, il dott. Giorgio Crisci, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere al riguardo;

Ritenuto che, ai fini dei collegamenti e dei rapporti con la commissione tributaria centrale, tutti i componenti debbono eleggere il proprio domicilio in Roma;

Considerato che le persone nominate con il presente decreto non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal combinato disposto dell'articolo 9, ultimo comma, e dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Franco Passanisi, presidente di sezione a riposo della Corte di cassazione attualmente membro della commissione tributaria centrale, è nominato presidente di sezione della stessa commissione, in sostituzione del dott. Carmine Trotta.

Art. 2.

Il dott. Giorgio Crisci, presidente di sezione del Consiglio di Stato, è nominato, su designazione del presidente del Consiglio di Stato, membro della commissione tributaria centrale.

Art. 3.

Al pagamento dei compensi spettanti ai componenti la commissione di cui al presente decreto, sarà provveduto con i fondi iscritti sul cap. 6416 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1979
Registro n. 18 Finanze, foglio n. 8

(4889)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1979.

Sostituzione di un membro della commissione tributaria centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1973, registro n. 20 Finanze, foglio n. 387, con il quale è stato determinato in 24 il numero delle sezioni della commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974, registro n. 44 Finanze, foglio n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 30 maggio 1974, con il quale si è provveduto alla costituzione della commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 6 Finanze, foglio n. 363, con il quale il dott. Campbell Eugenio, presidente della Corte dei conti a riposo, è stato nominato membro della predetta commissione;

Vista la nota n. 254/9 del 5 febbraio 1979, con la quale il presidente della Corte dei conti, nel comunicare che il dott. Eugenio Campbell ha rinunciato alla nomina suddetta, ha designato, in una sua vece, il dott. Salvatore Terranova, presidente di sezione della Corte dei conti;

Riconosciuta la necessità di provvedere al riguardo;

Ritenuto che, ai fini dei collegamenti e dei rapporti con la commissione tributaria centrale, tutti i componenti debbono eleggere il proprio domicilio in Roma;

Considerato che il dott. Salvatore Terranova non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal combinato disposto dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636/1972;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Salvatore Terranova, presidente di sezione della Corte dei conti, è nominato, su designazione del presidente della Corte dei conti, membro della commissione tributaria centrale, in sostituzione del dottor Eugenio Campbell.

Art. 2.

Al pagamento dei compensi spettanti al dott. Salvatore Terranova sarà provveduto con i fondi iscritti sul cap. 6416 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1979
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 9

(4890)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1979.

Emissione di una moneta da L. 100 celebrativa delle attività della FAO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 100;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35 dell'11 febbraio 1952, relativo alle caratteristiche e al contingente delle monete da L. 100, stabilito in L. 5.000.000.000 di valore nominale;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 205 del 6 settembre 1955, con il quale sono state modificate le caratteristiche delle monete da L. 100 e ne è stato elevato il contingente al valore nominale di lire 30.000.000.000.

Visto il proprio decreto 30 maggio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 161 del 30 giugno 1956, con il quale il precedente contingente delle monete da L. 100 è stato ridotto del valore nominale, di L. 3.000.000.000;

Visto il proprio decreto 27 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 219 del 4 settembre 1961, con il quale il contingente delle monete da L. 100 è stato elevato al valore nominale di L. 40.000.000.000;

Visto il proprio decreto 27 ottobre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 311 del 14 dicembre 1965, con il quale il contingente delle monete da L. 100 è stato nuovamente elevato al valore nominale di L. 80.000.000.000;

Visto il proprio decreto 5 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 150 del 13 giugno 1973, con il quale il contingente delle monete da L. 100 è stato ulteriormente elevato al valore nominale di L. 180.000.000.000;

Visto il proprio decreto 27 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 283 del 30 ottobre 1974, relativo alla emissione di una moneta commemorativa da L. 100, celebrativa del primo centenario della nascita di Guglielmo Marconi;

Visto il proprio decreto 13 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 29 agosto 1978, con il quale il contingente delle monete da L. 100 è stato elevato al valore nominale di lire 360.000.000.000;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare l'attività della FAO, le monete da L. 100 che la Zecca è autorizzata a coniare e ad emettere ai sensi dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, hanno, per il contingente stabilito con il successivo art. 3, le seguenti caratteristiche tecniche: me-

tallo acmonital; valore nominale L. 100; diametro mm 27,8; peso legale grammi 8,0 (massimo grammi 8,2 minimo grammi 7,8); contorno godronato.

Art. 2.

Le caratteristiche artistiche delle monete di cui al precedente art. 1 sono le seguenti:

nel diritto: effige volta a sinistra di una interpretazione giovanile e contemporanea di Cerere, dea dell'agricoltura, con spiga di grano tra i capelli e scritta circolare « Repubblica italiana »; in basso: rosetta e scritta « Giandomenico »;

nel rovescio: raffigurazione di una mucca di razza italiana (chianina) che allatta il vitellino su una sintesi di meridiani e paralleli; scritta circolare in alto « Nutrire il Mondo »; in basso FAO; a sinistra R; a destra « 100 lire ».

Art. 3.

Il contingente, in valore nominale, per le monete da L. 100 di cui al precedente art. 1 è stabilito in L. 10.000.000.000.

Detto contingente si aggiunge a quello determinato con il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978.

Il contingente complessivo delle monete da L. 100 viene conseguentemente elevato ad un valore nominale di L. 370.000.000.000.

Art. 4.

E' approvato il tipo di moneta suddetta conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche dei precedenti articoli 1 e 2 ed alla allegata riproduzione fotografica, firmata dal Ministro del tesoro.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1979

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1979
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 179

(3013)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 gennaio 1979.

Ricostituzione del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il titolo VII della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativo alla istituzione del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1973, registro n. 6, foglio n. 321, relativo alla composizione del comitato predetto per il quadriennio 1973-76, e successive aggiunte e modificazioni;

Considerato che, essendo scaduto il citato quadriennio, è necessario provvedere alla ricostituzione del comitato per il quadriennio 1979-82;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Ritenuta l'opportunità che, al fine di assicurare la funzionalità del comitato, siano nominati i membri supplenti dei rappresentanti delle amministrazioni dello Stato in caso di loro assenza o impedimento;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1972, relativo alla misura dei compensi per gettoni di presenza;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, previsto dal titolo VII della legge 22 aprile 1941, n. 633, è così composto per il quadriennio 1979-82:

Presidente:

Flore dott. Giuseppe, primo presidente della Corte suprema di cassazione a riposo.

Membri:

Borzi prof. Italo, direttore generale dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Galtieri prof. Gino, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Papini dott. Italo, Ministro plenipotenziario di prima classe, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri o, in caso di assenza o impedimento, Trotta dott. Giuseppe, consigliere di cassazione;

Arienzo dott. Alfredo, direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia o, in caso di assenza o impedimento, Miccio prof. dott. Renato, vice capo dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia;

Paolino dott. Giuseppe, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero delle finanze o, in caso di assenza o impedimento, Bianchi dott. Elio, direttore aggiunto di divisione;

Samperi prof. Sebastiano, direttore dell'Ufficio centrale brevetti, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, in caso di assenza o impedimento, Vannuccini dott. Luigi, primo dirigente dell'Ufficio centrale brevetti;

Poma dott. Fernando, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, Manca dott. Marcello, direttore aggiunto di divisione;

Garroni dott.ssa Maria Luisa e Buonocore dottor Maurizio, dirigenti superiori, in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali o, in caso di assenza o impedimento, Brancaforte dott. Renato e Silvestro dott. Elio, primi dirigenti;

De Paulis dott. Mario, direttore generale dello spettacolo al Ministero del turismo e dello spettacolo o, in caso di assenza o impedimento, De Silva dottor Mario, vice direttore della Direzione generale dello spettacolo;

Fonzi dott. Giovambattista, capo dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Allegra M° Salvatore, Lunetta prof. Mario, Grasselli prof. Sergio e Piccolo prof. Giuseppe, designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in rappresentanza della categoria degli autori;

Ferrara-Santamaria avv. prof. Massimo, Merlini dott. Gianni, Lisi dott. Luigi Edgardo e Grassi avvocato Alessandro, designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in rappresentanza della categoria degli industriali;

Spina Sergio, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in rappresentanza della categoria dei lavoratori dello spettacolo;

Bompiani dott. Valentino, presidente della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.);

Fabiani prof. Mario, Frisoli avv. Pietro e Loi professore Salvatore, esperti in materia di diritto di autore.

Art. 2.

La segreteria del comitato è affidata al capo dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, il quale sarà coadiuvato dal dott. Giampiero Catalini, direttore di divisione aggiunto o, in sua vece, dalla dott.ssa Marina Fantauzzi Monetti, consigliere dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Art. 3.

Ai membri del comitato aventi diritto saranno corrisposti i compensi nella misura del decreto citato nelle premesse.

La spesa relativa dovrà gravare sul cap. 2952 del bilancio del Ministero del tesoro - Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica per l'esercizio 1979 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi futuri.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1979

p. *Il Presidente*: BRESSANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1979
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 303

(4724)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XLIII Fiera di Bologna - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XLIII Fiera di Bologna - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Bologna dal 1° al 10 giugno 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 maggio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(4435)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Villimpenta.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Filatura di Villimpenta, in Villimpenta (Mantova);

Visti i decreti ministeriali 7 agosto 1978 e 8 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1977 al 21 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Villimpenta, in Villimpenta (Mantova), è prolungata fino al 21 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4768)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in Milano, in liquidazione, depositi di Torino e Settimo Torinese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978 e 24 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 25 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Torino e Settimo Torinese (Torino) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 26 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Torino e Settimo Torinese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4778)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pandosia, con sede e stabilimento in Castrovillari ed uffici in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pandosia, con sede e stabilimento in Castrovillari e uffici a Milano;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 novembre 1977 al 21 maggio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pandosia, con sede e stabilimento in Castrovillari e uffici a Milano, è prolungata fino al 21 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4766)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Alessandria e Varese della S.p.a. Unidal, in Milano, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978 e 24 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 25 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Torino e Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Alessandria e Varese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 26 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato rispettivamente nei comuni di Alessandria e Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4781)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Bologna della S.p.a. Unidal, in Milano, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978 e 24 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 25 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Bologna della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 26 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comprensorio P.I.C. di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4779)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 3 M Italia, con sede e stabilimento in S. Marco Evangelista.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. 3 M Italia, con sede e stabilimento in S. Marco Evangelista (Caserta);

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° maggio 1978 al 29 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 3 M Italia, con sede e stabilimento in S. Marco Evangelista (Caserta), è prolungata fino al 29 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4764)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Calandrino, Reggia di Portici e Bari della S.p.a. Unidal, in Milano, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978 e 24 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 25 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Napoli e Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Casandrino (Napoli), Reggia di Portici (Napoli) e Bari della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 26 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4780)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Segrate della S.p.a. Unidal, in Milano, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 8 agosto 1978 e 2 gennaio 1979 di concesione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 25 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Segrate (Milano) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 26 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato sulla provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4774)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in Milano, in liquidazione, deposito di Firenze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978 e 24 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 25 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Firenze della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 26 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4777)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pandosia, con sede e stabilimento in Castrovillari ed uffici in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pandosia, con sede e stabilimento in Castrovillari e uffici a Milano;

Visti i decreti ministeriali 3 gennaio 1979 e 10 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 novembre 1977 al 21 agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi:

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pandosia, con sede e stabilimento in Castrovillari e uffici a Milano, è prolungata fino al 19 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4767)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1979.

Proroga al 24 luglio 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Venchi Unica 2000, in Torino, stabilimenti di Torino, Collegno, Novate Milanese e filiali di Padova, Milano, Bologna, Palermo, Brescia, Cagliari, Roma, Napoli, Torino, Bari, Genova, Ancona, Firenze, Catanzaro e Catania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.A. Venchi Unica 2000 di Torino, stabilimenti di Torino, Collegno (Torino), Novate Milanese e filiali di Padova, Milano, Bologna, Palermo, Brescia, Cagliari, Roma, Napoli, Torino, Bari, Genova, Ancona, Firenze, Catanzaro e Catania;

Visti i decreti ministeriale 25 luglio 1978, 28 novembre 1978 e 17 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 giugno 1978 al 25 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Venchi Unica 2000 di Torino, stabilimenti di Torino, Collegno (Torino), Novate Milanese e filiali di Padova, Milano, Bologna, Palermo, Brescia, Cagliari, Roma, Napoli, Torino, Bari, Genova, Ancona, Firenze, Catanzaro e Catania, è prolungata fino al 24 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4797)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 3 M Italia, con sede e stabilimento in S. Marco Evangelista.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. 3 M Italia, con sede e stabilimento in S. Marco Evangelista (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1978 e 10 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° maggio 1978 al 29 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 3 M Italia, con sede e stabilimento in S. Marco Evangelista (Caserta), è prolungata fino al 29 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4765)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria Bottoni S.p.a., con sede e stabilimento in Montale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 3 dicembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Industria Bottoni S.p.a. con sede e stabilimento a Montale (Piacenza), con effetto dal 29 agosto 1977;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria Bottoni S.p.a., con sede e stabilimento a Montale (Piacenza), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4796)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borsini, in Sulmona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Borsini di Sulmona;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borsini di Sulmona è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1979 al 29 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4795)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filpes, in Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Filpes di Forlì;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'8 maggio 1978 al 5 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filpes di Forlì, è prolungata fino al 5 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4760)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Villimpenta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Filatura di Villimpenta, in Villimpenta (Mantova);

Visti i decreti ministeriali 7 agosto 1978, 8 agosto 1978 e 10 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1977 al 21 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Villimpenta (Mantova), è prolungata fino al 21 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4769)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Necchi & Campiglio - Divisione fonderia della Società italiana Smeriglio - S.I.S., con sede e stabilimento in Pavia, ora S.p.a. Necchi & Campiglio, in Pavia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Necchi & Campiglio - Divisione fonderia della Società italiana Smeriglio - S.I.S., con sede e stabilimento in Pavia ora Necchi & Campiglio S.p.a. di Pavia;

Visti i decreti ministeriali 20 novembre 1978, 21 novembre 1978 e 22 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1977 al 29 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Necchi & Campiglio - Divisione fonderia della Società italiana Smeriglio - S.I.S., con sede e stabilimento in Pavia, ora S.p.a. Necchi & Campiglio di Pavia, è prolungata fino al 29 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4762)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Casarte, in Salerno, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica Casarte, in liquidazione, di Salerno;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 settembre 1978 al 18 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Casarte, in liquidazione, di Salerno, è prolungata fino al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4799)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cos Electronics, in Soriano nel Cimino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cos Electronics di Soriano nel Cimino (Viterbo);

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 marzo 1978 al 1° ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos Electronics di Soriano nel Cimino (Viterbo), è prolungata fino al 31 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4776)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Diodoro Ercole, in Roseto degli Abruzzi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Diodoro Ercole di Roseto degli Abruzzi (Teramo);

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° settembre 1978 al 25 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Diodoro Ercole di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata fino al 20 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4775)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Villimpenta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Filatura di Villimpenta, in Villimpenta (Mantova);

Visti i decreti ministeriali 7 agosto 1978, 8 agosto 1978, 10 maggio 1979 e 11 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1977 al 21 agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Villimpenta, in Villimpenta (Mantova), è prolungata fino al 17 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4770)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filpes, in Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale. la ristrutturazione. la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Filpes di Forlì;

Visti i decreti ministeriali 14 dicembre 1978 e 11 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'8 maggio 1978 al 5 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filpes di Forlì, è prolungata fino al 5 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4761)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Necchi & Campiglio - Divisione fonderia della Società italiana Smeriglio - S.I.S., con sede e stabilimento in Pavia, ora S.p.a. Necchi & Campiglio, in Pavia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Necchi & Campiglio - Divisione fonderia della Società italiana Smeriglio - S.I.S., con sede e stabilimento in Pavia, ora S.p.a. Necchi & Campiglio di Pavia;

Visti i decreti ministeriali 20 novembre 1978, 21 novembre 1978, 22 novembre 1978 e 11 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1977 al 29 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazione sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Necchi & Campiglio - Divisione fonderia della Società italiana Smeriglio - S.I.S., con sede e stabilimento in Pavia, ora Necchi & Campiglio S.p.a. di Pavia, è prolungata fino al 29 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4763)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore legno e arredamenti operanti nel comune di Manoppello.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore legno e arredamenti operanti nel comune di Manoppello (Pescara) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 22 agosto 1978 e 14 dicembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore legno e arredamenti operanti nel comune di Manoppello (Pescara);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento

per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore legno e arredamenti operanti nel comune di Manoppello (Pescara), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4771)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore legno e arredamenti operanti nel comune di Manoppello.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore legno e arredamenti operanti nel comune di Manoppello (Pescara) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 22 agosto 1978, 14 dicembre 1978 e 12 maggio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore legno e arredamenti operanti nel comune di Manoppello (Pescara);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore legno e arredamenti operanti nel comune di Manoppello (Pescara), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4772)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore legno e arredamento operanti nel comune di Manoppello.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernnete: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore legno e arredamenti operanti nel comune di Manoppello (Pescara) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 22 agosto 1978, 14 dicembre 1978, 12 maggio 1979 e 14 maggio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore legno e arredamenti operanti nel comune di Manoppello (Pescara);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore legno e arredamenti operanti nel comune di Manoppello (Pescara), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4773)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ciesse di Bambini Girolamo & C., in Bastia Umbra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Ciesse di Bambini Girolamo & C., con sede in Bastia Umbra (Perugia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ciesse di Bambini Girolamo & C., con sede in Bastia Umbra (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1978 al 1° novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4758)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ciesse di Bambini Girolamo & C., in Bastia Umbra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della ditta Ciesse di Bambini Girolamo & C., con sede in Bastia Umbra (Perugia);

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° maggio 1978 al 1° novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ciesse di Bambini Girolamo & C., con sede in Bastia Umbra (Perugia), è prolungata fino al 28 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4759)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal Cotonificio Mancone & Tedeschi S.p.a., in Caserta, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 30 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Cotonificio Mancone & Tedeschi, in liquidazione di Caserta;

Visti i decreti ministeriali 14 aprile 1978, 22 aprile 1978, 17 agosto 1978, 3 gennaio 1979 e 13 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1977 al 20 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Cotonificio Mancone & Tedeschi, in liquidazione di Caserta, è prolungata fino al 19 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4801)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 895/79 della commissione, del 4 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 896/79 della commissione, del 4 maggio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 897/79 della commissione, del 4 maggio 1979, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 898/79 della commissione, del 4 maggio 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 899/79 della commissione, del 4 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 900/79 della commissione, del 4 maggio 1979, che proroga il regolamento (CEE) n. 701/79 relativo a misure d'intervento da adottare nel settore delle carni bovine in seguito alla comparsa dell'afta epizootica in alcuni dipartimenti francesi.

Regolamento (CEE) n. 901/79 della commissione, del 4 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 823/79 della commissione, del 26 aprile 1979, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 105 del 27 aprile 1979).

Pubblicati nel n. L 112 *del* 5 *maggio* 1979.

(106/C)

Regolamento (CEE) n. 902/79 della commissione, del 7 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 903/79 della commissione, del 7 maggio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 904/79 della commissione, del 7 maggio 1979, che rettifica il regolamento (CEE) n. 517/79, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2073/74 e (CEE) n. 1027/78 per quanto riguarda la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento e taluni prezzi di vendita.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3059/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei Paesi terzi (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 365 del 27 dicembre 1978).

Pubblicati nel n. L 114 *dell'8 maggio* 1979.

(107/C)

Regolamento (CEE) n. 905/79 della commissione, dell'8 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 906/79 della commissione, dell'8 maggio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 907/79 della commissione, dell'8 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 908/79 della commissione, dell'8 maggio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 909/79 della commissione, dell'8 maggio 1979, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 910/79 della commissione, del 7 maggio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al dinosebe, della sottovoce doganale ex 29.07 C III, originario della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 911/79 della commissione, del 7 maggio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai profilati di ferro o di acciaio, ecc., delle sottovoci doganali 73.11 A II, III, IV a) 2 e b), originari della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 576/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari del Marocco (1979/1980) (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 77 del 29 marzo 1979).

Rettifica al regolamento (CEE) n. 839/79 della commissione, del 27 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 106 del 28 aprile 1979).

Pubblicati nel n. L 115 *del* 9 *maggio* 1979.

(108/C)

Regolamento (CEE) n. 912/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2511/69 e (CEE) n. 1035/72 per quanto riguarda i limoni e fissa la compensazione finanziaria per questi prodotti per il mese di giugno 1979.

Regolamento (CEE) n. 913/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, recante aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 964/78 per talune anguille della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 914/79 della commissione, del 10 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 915/79 della commissione, del 10 maggio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 916/79 della commissione, del 10 maggio 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 917/79 della commissione, del 10 maggio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 918/79 della commissione, del 10 maggio 1979, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 919/79 della commissione, del 10 maggio 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 920/79 della commissione, del 10 maggio 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 921/79 della commissione, del 10 maggio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 922/79 della commissione, del 10 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 923/79 della commissione, del 10 maggio 1979, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di prodotti del settore della carne bovina.

Pubblicati nel n. L 116 *dell'11 maggio* 1979.

(109/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati smarriti alcuni punzoni recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco di ciascuno di essi indicate. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Roma:

« 2-Roma » (tre punzoni): Frugoni Federico & Giorgio S.d.f., in Roma, via dei Buonvisi, 166;

« 11-Roma » (un punzone): Bulgari Sotirio S.a.s. di Costantino & Giorgio Bulgari, in Roma, via Condotti, 10;

« 12-Roma » (un punzone): Hausmann Aloys & C. S.r.l., in Roma, via del Corso, 406;

« 39-Roma » (otto punzoni): Vespasiani Tito, in Roma, via Frattina, 89;

« 70-Roma » (un punzone): Tavani Bruno & Aldo S.d.f., in Roma, via degli Orsini, 33;

« 105-Roma » (un punzone): Butini Carlo, Ostia, via dei Misenati, 19;

« 108-Roma » (un punzone): Lefevre Gilberto, in Roma, via del Pellegrino, 99;

« 130-Roma » (cinque punzoni): « La Ticinese » di Piero Barbi & Figli S.r.l., in Roma, via Latina, 27/A;

« 146-Roma » (tre punzoni): Feriozzi Orlando, in Roma, via delle Vergini, 17.

(4465)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto case Italia centro settentrionale, in Torino

Con decreto ministeriale 27 novembre 1979, n. 629, è stata concessa una proroga di mesi nove al dott. Maurizio Broccoletti, circa il mandato conferitogli per la gestione straordinaria dell'Istituto case Italia centro settentrionale « ICICS », in Torino.

(4745)

Sostituzione di due membri della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Molise.

Con decreto 1° aprile 1979, n. 589, il dott. Ernesto Cannistraci, è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Molise in sostituzione del dott. Pasquale Sessa ed il sig. Montefalcone Antonio, rappresentante della Cgil in sostituzione del sig. Paventi Filippo.

(4746)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di S. Benedetto del Tronto

Con decreto 14 marzo 1979 del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze sono stati dimessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti tra i beni patrimoniali dello Stato la zona e l'insistente manufatto demaniale marittimo, della superficie di mq 140, siti nel comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), riportati in catasto dell'omonimo comune al foglio n. 10, particella n. 80.

(4744)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Spilimbergo

Con decreto interministeriale 30 aprile 1979, n. 711, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'ex stradella sita in Spilimbergo (Pordenone), distinta nel catasto di tale comune al mappale 147 del foglio n. 9 e mappale 290 del foglio n. 20 della superficie complessiva di mq 1140.

(4748)

Passaggio del demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Aviano

Con decreto 20 aprile 1979, n. 164, è stato trasferito dal demanio pubblico, ramo Difesa-Aeronautica, tra i beni patrimoniali dello Stato, l'area demaniale sita in comune di Aviano (Pordenone), della superficie totale di Ha 0.09.20, indicata con colorazione bleu nell'allegato stralcio planimetrico contraddistinta al foglio di mappa n. 74, con i seguenti mappali:

mappale 135 b della superficie di Ha 0.02.60;
mappale 221 b della superficie di » 0.00.60;
mappale 222 b della superficie di » 0.01.50;
mappale 229 b della superficie di » 0.01.40;
mappale 230 b della superficie di » 0.03.10.

(4749)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 18 aprile 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della condizione di crisi economica delle aziende del settore confezioni operanti nella provincia di Lucca.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al C.I.P.I., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore confezioni in provincia di Lucca e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore confezioni nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore confezioni operanti nella provincia di Lucca ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 18 aprile 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Presidente del C.I.P.I.
ANDREOTTI

(4738)

Deliberazione 18 aprile 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi aziendale per la ditta Di Ruggiero Pasquale ed altre.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al C.I.P.I., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale delle società:

1) ditta Di Ruggiero Pasquale di Napoli;
2) S.p.a. Nuovi cantieri liguri con sede legale in La Spezia, cantiere di Pietraligure (Savona);
3) S.p.a. Jollj Ceramica di Casalserugo (Padova);
4) S.p.a. Neohm di Leinì (Torino), stabilimento di Saronno (Varese);
5) ditta Oleificio F.lli Belloli con sede e stabilimento in Inveruno (Milano);
6) S.p.a. Lambriana Cartiere, stabilimento di Balangeto (Torino);
7) S.p.a. Sirma - Società italiana reti metalliche ed affini, stabilimento di Frattamaggiore;
8) S.p.a. « Uno Pi Arredamento » con sede legale in Roma e stabilimento a Calenzano (Firenze);
9) Saimlaterizi, stabilimento di Petruro Irpino (Avellino);
10) S.p.a. Alfa chimica di Pontecchio Marconi (Bologna);
11) S.p.a. Emilio Siciliani con sede in Milano e stabilimento a Cusano Milanino (Milano);
12) S.p.a. T.S.R. - Telemanipolatori sostanze radioattive di Castel Bolognese (Ravenna);
13) S.p.a. Co.Mi.Ro. - Compagnia miniera di Roma con sede in Pomezia (Roma);
14) S.p.a. Cemer di Calimera (Lecce);
15) ditta Novolan '74 con sede e stabilimento in Gravellona Toce (Novara);
16) ditta Calbros dei F.lli Calmonte di Bassano del Grappa (Vicenza), stabilimenti di Cassola e Bassano del Grappa;
17) S.p.a. F.lli Onofri con sede e stabilimento in Cassago Brianza (Como);
18) S.p.a. F.lli Onofri Brescia con sede e stabilimento in Nigoline, frazione di Cortefranca (Brescia);
19) S.p.a. Mistral di Sermoneta (Latina);
20) ditta Celi Oreste con sede in Terni (Villaggio Italia);
21) S.p.a. Mausa - Manifattura industriale articoli pelletteria & affini di S. Sisto (Perugia);
22) ditta Scivar S.r.l. di Foggia;
23) ditta Cospe S.p.a., stabilimento di Cagliari;
24) S.r.l. Sapitalia con sede in Bernalda (Matera);
25) S.p.a. Texarco di Arconate (Milano);
26) S.p.a. Fibrocellulosa, in liquidazione, di Villa d'Ogna (Bergamo);
27) S.r.l. Claubert di Grumo Nevano (Napoli);
28) ditta Calzaturificio Co.Ar con sede in Piandiscò (Arezzo);
29) S.p.a. Fonderie Ferrari di Novara, Fonderie ing. Ferrari di Novara S.a.s. e Cromozama di Vaprio d'Agogna (Novara);
30) S.n.c. Manifatture riunite, stabilimento di Dormelletto (Novara);
31) S.a.s. In.Ca con sede in Saint Pierre;
32) S.p.a. Sarner Tyrol di Sarentino (Bolzano);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

1) ditta Di Ruggiero Pasquale di Napoli;
2) S.p.a. Nuovi cantieri liguri con sede legale in La Spezia, cantiere di Pietraligure (Savona);
3) S.p.a. Jollj Ceramica di Casalserugo (Padova);
4) S.p.a. Neohm di Leinì (Torino), stabilimento di Saronno (Varese);
5) ditta Oleificio F.lli Belloli con sede e stabilimento in Inveruno (Milano);
6) S.p.a. Lambriana Cartiere, stabilimento di Balangeto (Torino);
7) S.p.a. Sirma - Società italiana reti metalliche ed affini, stabilimento di Frattamaggiore;
8) S.p.a. « Uno Pi Arredamento » con sede legale in Roma e stabilimento a Calenzano (Firenze);
9) Saimlaterizi, stabilimento di Petruro Irpino (Avellino);
10) S.p.a. Alfa Chimica di Pontecchio Marconi (Bologna);
11) S.p.a. Emilio Siciliani con sede in Milano e stabilimento a Cusano Milanino (Milano);
12) S.p.a. T.S.R. - Telemanipolatori sostanze radioattive di Castel Bolognese (Ravenna);
13) S.p.a. Co.Mi.Ro. - Compagnia miniera di Roma con sede in Pomezia (Roma);
14) S.p.a. Cemer di Calimera (Lecce);
15) ditta Novolan '74 con sede e stabilimento in Gravellona Toce (Novara);
16) ditta Calbros dei F.lli Calmonte di Bassano del Grappa (Vicenza), stabilimenti di Cassola e Bassano del Grappa;
17) S.p.a. F.lli Onofri con sede e stabilimento in Cassago Brianza (Como);
18) S.p.a. F.lli Onofri Brescia con sede e stabilimento in Nigoline, frazione di Cortefranca (Brescia);
19) S.p.a. Mistral di Sermoneta (Latina);
20) ditta Celi Oreste con sede in Terni (Villaggio Italia);
21) S.p.a. Mausa - Manifattura industriale articoli pelletteria & affini di S. Sisto (Perugia);
22) ditta Scivar S.r.l. di Foggia;
23 ditta Cospe S.p.a., stabilimento di Cagliari;
24) S.r.l. Sapitalia con sede in Bernalda (Matera);
25) S.p.a. Texarco di Arconate (Milano);
26) S.p.a. Fibrocellulosa, in liquidazione, di Villa d'Ogna (Bergamo);
27) S.r.l. Claubert di Grumo Nevano (Napoli);
28) ditta Calzaturificio Co.Ar con sede in Piandiscò (Arezzo);
29) S.p.a. Fonderie Ferrari di Novara, Fonderie ing. Ferrari di Novara S.a.s. e Cromozama di Vaprio d'Agogna (Novara);
30) S.n.c. Manifatture riunite, stabilimento di Dormelletto (Novara);
31) S.a.s. In.Ca con sede in Saint Pierre;
32) S.p.a. Sarner Tyrol di Sarentino (Bolzano).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 18 aprile 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del C.I.P.I.
ANDREOTTI

(4739)

Deliberazione 18 aprile 1979. Accertamento, ai sensi del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, della sussistenza della crisi occupazionale nell'area del comune di Lamezia Terme.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, recante provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, che demanda al C.I.P.I., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 501;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una grave crisi occupazionale nell'area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro);

Ritenuto che ricorrono per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi occupazionale;

Delibera:

E' accertata ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro).

Roma, addì 18 aprile 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Presidente del C.I.P.I.

ANDREOTTI

(4742)

Deliberazione 18 aprile 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società Borsini di Sulmona ed altre.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al C.I.P.I., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al programma di ristrutturazione aziendale predisposto dalle società:

1) S.p.a. Borsini di Sulmona;
2) S.p.a. Manifattura Ciro Martini & C., con sede in Cassano Magnago (Varese) e stabilimento a Cedrate di Gallarate (Varese);
3) S.p.a. Xilos di Rovereto;
4) S.p.a. Cis - Calce idrata Sparanise di Caserta;
5) S.p.a. Bottonificio Cannara di Busseto (Parma);
6) S.p.a. Mobil Cisette, con sede in Mondavio (Pesaro);
7) S.p.a. Maglificio Sport di Sant'Olcese (Genova);
8) ditta Tomaificio «Francesca», con sede in Falconara (Ancona);
9) S.p.a. Imas di S. Zenone degli Ezzelini (Treviso);
10) S.p.a. Faini Ligure, in Santo Stefano Magra (La Spezia);
11) S.p.a. Salpit di Porcari (Lucca);
12) S.p.a. E. Marelli & C., con sede in Milano e stabilimento a Sesto San Giovanni;
13) S.p.a. Maglificio Giuseppe Gatti, stabilimento di Avellino;
14) ditta Tovaglieri & C., con sede in Busto Arsizio (Varese), stabilimenti in Busto Arsizio e Castellanza;
15) Società Ace - Art. calzature espansi S.r.l. di Fognano di Brisighella (Ravenna);
16) S.p.a. De Mar di Noale (Venezia);
17) ditta Sider-Mec, con sede in Taranto;
18) S.p.a. Svaf, con sede in Bergamo e stabilimenti in Gianico e Artogne (Brescia);
19) Società Covalca plastici di Pomezia;

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società:

1) S.p.a. Borsini di Sulmona;
2) S.p.a. Manifattura Ciro Martini & C., con sede in Cassano Magnago (Varese) e stabilimento a Cedrate di Gallarate (Varese);
3) S.p.a. Xilos di Rovereto;
4) S.p.a. Cis - Calce idrata Sparanise di Caserta;
5) S.p.a. Bottonificio Cannara di Busseto (Parma);
6) S.p.a. Mobil Cisette, con sede in Mondavio (Pesaro);
7) S.p.a. Maglificio Sport di Sant'Olcese (Genova);
8) ditta Tomaificio «Francesca», con sede in Falconara (Ancona);
9) S.p.a. Imas di S. Zenone degli Ezzelini (Treviso);
10) S.p.a. Faini Ligure, in Santo Stefano Magra (La Spezia);
11) S.p.a. Salpit di Porcari (Lucca);
12) S.p.a. E. Marelli & C., con sede in Milano e stabilimento a Sesto San Giovanni;
13) S.p.a. Maglificio Giuseppe Gatti, stabilimento di Avellino;
14) ditta Tovaglieri & C., con sede in Busto Arsizio (Varese), stabilimenti in Busto Arsizio e Castellanza;
15) Società Ace - Art. calzature espansi S.r.l. di Fognano di Brisighella (Ravenna);
16) S.p.a. De Mar di Noale (Venezia);
17) ditta Sider-Mec, con sede in Taranto;
18) S.p.a. Svaf, con sede in Bergamo e stabilimenti in Gianico e Artogne (Brescia);
19) Società Covalca plastici di Pomezia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 18 aprile 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Presidente del C.I.P.I.

ANDREOTTI

(4740)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 14 maggio 1979. Direttive generali riguardanti la ripartizione di fondi per l'occupazione giovanile recati dalla legge n. 285/77 e dal decreto-legge n. 351/78, convertito, con modifiche, nella legge n. 479/78.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme in materia di occupazione giovanile ed il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Viste le proprie delibere del 3 agosto e del 30 novembre 1977, nonché del 21 dicembre 1978, con le quali, tra l'altro, si è proceduto alla ripartizione dei fondi disponibili per il biennio 1977-78 e per il 1979 a copertura dei fabbisogni necessari per la realizzazione dei programmi di occupazione giovanile predisposti dalle amministrazioni centrali e dalle regioni e per il settore non pubblico;

Ritenuta l'esigenza di provvedere alla ripartizione dei fondi disponibili sulla legge n. 285/77, indicati in 450 miliardi di lire (rispettivamente 180 miliardi per il 1979 e 270 miliardi per il 1980) e sul decreto-legge n. 351/78 indicati in 248 miliardi di lire, al netto di 2 miliardi di lire destinati, per il 1978, al Formez (rispettivamente 98 miliardi per il 1978 e 150 miliardi per il 1979);

Considerato che con delibera del 21 dicembre 1978 è stata accantonata la somma di 29,4 miliardi di lire a valere sulla parte dei fondi ripartiti nel 1978 e che occorre provvedere alla ripartizione di detta somma per gli interventi da predisporsi dalle regioni e dagli altri soggetti;

Ritenuto che nella ripartizione della somma di 98 miliardi di lire più sopra indicata occorre considerare, per quota parte, anche le spese per il finanziamento di interventi predisposti da parte dello Stato da realizzarsi nei territori meridionali;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1978, con la quale nell'approvare il programma predisposto dall'INPS — elaborato, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge n. 285/77 per l'ammissione ai contributi del fondo sociale europeo — si faceva rinvio, per quanto riguardava la copertura dell'onere complessivo di L. 31.574.000.000, alle determinazioni da assumersi in sede di riparto dei fondi recati dalla citata normativa;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1978, con la quale, nell'approvare il programma straordinario per il catasto predisposto dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge n. 351/78, convertito nella legge n. 479/78, veniva finanziata la quota relativa al 1979, restando scoperta la quota relativa al 1980 prevista in L. 16.115.762.058;

Vista la propria delibera del 22 febbraio 1979 di approvazione del piano di spesa per lo svolgimento di corsi per allievi operai organizzati dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 351/78, convertito nella legge n. 479/78, relativamente all'importo di L. 2.575.872.000 per il solo esercizio 1979, restando scoperta la quota relativa al 1980 prevista in L. 757.536.000;

Considerata la necessità di assicurare la copertura finanziaria ai programmi sopradescritti;

Visto il parere della commissione consultiva interregionale espresso in data 26 aprile 1979;

Delibera:

1. — La somma di L. 29.400.000.000 che rappresenta il residuo dei fondi per il 1978 recati dalla legge n. 285/77, detratta la quota di L. 14.857.000.000 che viene destinata al finanziamento del programma INPS per la parte relativa al 1979 (da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro) è attribuita alle regioni ed agli altri soggetti per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 26 della legge n. 281/77, e successive modificazioni (L. 14.543.000.000).

2. — La somma di 98 miliardi di lire recata dal decreto-legge n. 351/78, convertito nella legge n. 479/78, per l'esercizio 1978 è ripartita come segue:

	Lire
a) finanziamento dei progetti predisposti dalle amministrazioni statali . . .	18.000.000.000
b) finanziamento dei progetti predisposti dalle regioni e dagli altri soggetti di cui all'art. 26 della legge n. 479/78 . . .	80.000.000.000
Totale . .	98.000.000.000

3. — La somma di 150 miliardi di lire recata dal decreto-legge n. 351/78, convertito nella legge n. 479/78, per l'esercizio 1979 è ripartita come segue:

	Lire
a) spese relative ai programmi di assistenza tecnica organizzati dal Formez per il biennio 1979-80 (da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro)	4.000.000.000
b) finanziamento dei progetti predisposti dalle amministrazioni statali	46.000.000.000
c) finanziamento dei progetti predisposti dalle regioni e dagli altri soggetti di cui all'art. 26 della legge n. 285/77, e successive modificazioni	100.000.000.000
Totale . . .	150.000.000.000

4. — La somma di lire 180 miliardi disponibile sui fondi recati dalla legge n. 285/77, per l'esercizio 1979 è ripartita come segue:

	Lire
a) spese per la realizzazione dei compiti della commissione centrale e delle commissioni regionali per l'impiego, nonchè delle apposite segreterie tecniche costituite rispettivamente presso il Ministero del lavoro e presso gli uffici regionali del lavoro, per l'importo di	700.000.000
spese per i compiti di studio e di ricerca necessari all'attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, per l'importo di	300.000.000
(da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro)	
b) copertura dell'onere relativo alle indennità previste dall'art. 25 della legge n. 479/78 da corrispondersi per i corsi organizzati dal Ministero della difesa (da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa)	2.575.872.000
c) finanziamento dei progetti predisposti dall'amministrazione dello Stato ex art. 26 della legge n. 285/77, e successive modificazioni	48.000.000.000
d) finanziamento dei progetti predisposti dalle regioni e dagli altri soggetti di cui all'art. 26 già citato	72.000.000.000
e) finanziamento del progetto dell'istituto «Mario Negri» di Milano (da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro)	633.000.000
f) accantonamento da utilizzare per il finanziamento di interventi nel settore non pubblico, nonchè per integrazioni ed aggiustamenti a copertura degli oneri per la realizzazione dei progetti di cui al citato art. 26, in relazione alle singole situazioni di fatto che si manifesteranno concretamente	55.791.128.000
Totale . . .	180.000.000.000

5. — La somma di lire 270 miliardi recati dalla legge n. 285/77, per l'esercizio 1980 è ripartita come segue:

	Lire
a) spese per la realizzazione dei compiti della commissione centrale e delle commissioni regionali per l'impiego, nonchè delle apposite segreterie tecniche costituite rispettivamente presso il Ministero del lavoro e presso gli uffici regionali del lavoro per l'importo di .	700.000.000
spese per i compiti di studio e di ricerca necessari all'attuazione della legge n. 285/77, e successive modificazioni, per l'importo di .	300.000.000
(da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro)	
b) copertura dell'onere relativo alle indennità previste dall'art. 25 della legge n. 479/78 da corrispondersi per i corsi organizzati dal Ministero della difesa (da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa)	757.536.000
c) finanziamento della seconda parte del programma INPS (da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro)	16.717.000.000
d) finanziamento della seconda parte del programma straordinario del catasto . . .	16.115.762.058
e) finanziamento dei progetti predisposti dall'amministrazione dello Stato ex art. 26 .	72.000.000.000
f) finanziamento dei progetti predisposti dalle regioni e dagli altri soggetti di cui all'art. 26	108.000.000.000
g) finanziamento del progetto dell'istituto «Mario Negri» di Milano (da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro)	1.575.000.000
h) accantonamento da utilizzare per il finanziamento di interventi nel settore non pubblico, nonché per integrazioni ed aggiustamenti a copertura degli oneri per la realizzazione dei progetti di cui al citato art. 26, in relazione alle singole situazioni di fatto che si manifesteranno concretamente	53.834.701.942
Totale . . .	270.000.000.000

Roma, addì 14 maggio 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice presidente del CIPE
VISENTINI

(4964)

Deliberazione 14 maggio 1979. Approvazione di progetti di occupazione giovanile contenuti nei programmi predisposti dalle amministrazioni centrali dello Stato ai sensi della legge n. 285/77 e del decreto-legge n. 351/78, convertito, con modificazioni, nella legge n. 479/78.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme in materia di occupazione giovanile e il decreto-legge n. 351 del 6 luglio 1978, convertito, con modifiche, nella legge n. 479 del 4 agosto 1978;

Viste la propria delibera del 30 novembre 1977, con la quale sono stati finanziati i programmi di occupazione giovanile predisposti dalle amministrazioni centrali e le successive riguardanti lo stesso oggetto;

Vista la propria delibera del 26 ottobre 1978, con la quale si è disposta, tra l'altro, la sospensione dei programmi di cui sopra, allo scopo di consentire alle amministrazioni competenti di integrare i progetti in essi ricompresi con la previsione di adeguati cicli formativi, conformemente a quanto disposto dal decreto-legge n. 351/78, convertito nella legge n. 479/78;

Vista la propria delibera del 22 febbraio 1979 che ha disposto, previa richiesta delle amministrazioni centrali interessate, la conferma dei programmi per la parte in esecuzione al 31 dicembre 1978 e la trasformazione, alla data di rispettiva scadenza, dei contratti di lavoro ad essi relativi in contratti di formazione lavoro per la durata di dodici mesi;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica condotta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito ai seguenti progetti, predisposti in conformità alle direttive della richiamata delibera del 22 febbraio 1979:

Ministero del lavoro:

1) Servizi impiego;
2) Ispezioni lavoro.

Ministero del tesoro:

1) Direzioni provinciali (pens.);
2) Ragionerie provinciali (pens.);
3) Direzione generale affari generali e personale (commissioni mediche).

Ministero dell'interno:

1) Servizi antincendi tecnici;
2) Servizi amministrativi-contabili.

Ministero dei trasporti:

1) Controllo autoveicoli;
2) Autotrasporto merci.

Ministero per i beni culturali:

1) Arti, archivi e biblioteche.

Ministero della pubblica istruzione:

1) Istituti agrari;
2) Provveditorato agli studi.

Ministero delle finanze:

1) Catasto;
2) Dogane.

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

1) Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Ministero di grazia e giustizia:

1) Controversie lavoro;
2) Istituti prevenzione;
3) Servizi sociali.

Ministero dei lavori pubblici:

1) Amministrazione periferica;
2) ANAS;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica condotta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alle richieste, presentate dalle seguenti amministrazioni, di completamento dei propri originari programmi, opportunamente integrati con l'applicazione delle stesse modalità di realizzazione più sopra indicate circa il contratto di formazione-lavoro e i cicli formativi:

Ministero del lavoro:

1) Servizi dell'impiego;
2) Ispezione del lavoro.

Ministero per i beni culturali:

1) Arti, archivi e biblioteche.

Ministero del tesoro:

1) Ragionerie provinciali.

Ministero dei trasporti:

1) Controllo autoveicoli;
2) Autotrasporto merci.

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

1) Scuola superiore pubblica amministrazione.

Ministero dell'interno:

1) Servizi antincendi tecnici;
2) Servizi amministrativi-contabili.

Ministero delle finanze:

1) Dogane, II. e DD. ecc.

Ministero dei lavori pubblici:

1) Amministrazione periferica;
2) ANAS.

Ministero di grazia e giustizia:

1) Controversie lavoro;
2) Istituti prevenzione;
3) Servizi sociali.

Ministero della pubblica istruzione:

1) Provveditorato agli studi;

Vista la richiesta di quest'ultimo Ministero di poter effettuare l'assunzione dei restanti giovani presso gli uffici del centro nord anziché presso quelli dei territori meridionali;

Ritenuta la necessità di assicurare la copertura degli oneri relativi all'attuazione dei citati progetti;

Vista la propria delibera in data odierna con la quale si è provveduto alla ripartizione dei fondi disponibili a valere sulla legge n. 285/77 e sul decreto-legge n. 351/78 convertito nella legge n. 479/78 riservando alle amministrazioni centrali:

lire 48 miliardi e lire 72 miliardi a valere sulla legge numero 285/77 rispettivamente per gli esercizi 1979 e 1980;

lire 18 miliardi e lire 46 miliardi a valere sul decreto-legge n. 351 del 1978 convertito nella legge n. 479/78, rispettivamente per gli esercizi 1978 e 1979;

Tenuto conto che sui fondi del 1979 destinati al finanziamento dei progetti delle amministrazioni centrali erano stati accantonati, con delibera 30 novembre 1977, 11,55 miliardi di lire, ridotti a L. 10.650.989.732 a seguito dell'intervenuto finanziamento della seconda parte del progetto del Ministero della marina mercantile;

Viste le proposte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Preso atto che i progetti anzidetti sono stati elaborati ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge n. 285/77 in modo da poter usufruire del concorso del fondo sociale europeo;

Delibera:

1. — Sono finanziati i progetti delle amministrazioni centrali, citati in premessa per la parte già confermata con delibera CIPE del 22 febbraio 1979, con l'indicazione di spesa per ciascun progetto per gli esercizi 1979 e 1980 riportata nella tabella allegata sub *a*) che fa parte integrante della presente delibera.

2. — Sono altresì finanziati i progetti delle amministrazioni centrali citati in premessa a completamento dei programmi originariamente approvati dal Comitato, con l'indicazione di spesa per ciascun progetto per gli esercizi 1979 e 1980 riportata nella tabella sub *b*) che fa parte integrante della presente delibera.

Le assunzioni debbono essere effettuate entro i limiti numerici, a suo tempo indicati nel progetto approvato, tenendo presente la esigenza di dare priorità agli uffici che operano nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. — Il Ministero della pubblica istruzione, in relazione alla richiesta di cui alle premesse circa le esigenze degli uffici del centro-nord, è autorizzato ad impiegare negli uffici predetti i giovani assunti nei territori meridionali, secondo le necessità evidenziate nel progetto.

4. — I giovani dimissionari non possono, di norma, essere sostituiti, salvo che detta sostituzione avvenga anteriormente all'inizio dei cicli formativi, o nella primissima fase del loro svolgimento, nella quale l'inserimento dei giovani sia ancora possibile e proficuo.

5. — Alla copertura della somma di L. 9.476.896.458, che rappresenta la differenza con riferimento all'esercizio 1980 tra la complessiva previsione di spesa risultante dalle somme riportate nelle tabelle sub *a*) e sub *b*) (204.127.886.290) e il complesso dei fondi assegnati per il finanziamento dei progetti in questione (194.650.989.732) si provvederà — esaurite le verifiche in assestamento — a valere sugli accantonamenti operati in sede di riparto generale dei fondi disponibili.

Roma, addì 14 maggio 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
VISENTINI

TABELLA A

AMMINISTRAZIONI STATALI - PREVISIONI DI SPESA PER LA TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO IN CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

MINISTERO E PROGETTI	NUMERO GIOVANI			QUOTA DI SPESA PER L'ESERCIZIO 1979			QUOTA DI SPESA PER L'ESERCIZIO 1980			QUOTA GENERALE DI SPESA
	Centro nord	Sud	Totale	Centro nord	Sud	Totale	Centro nord	Sud	Totale	Italia
Ministero del lavoro e della previdenza sociale										
1) Servizi impiego .	1.839	1.549	3.388	12.956.438.000	10.913.280.818	23.869.718.818	3.239.109.000	2.728.320.705	5.967.429.705	29.837.148.523
2) Ispezioni lavoro .	605	542	1.147	4.451.824.000	3.988.246.839	8.440.070.839	1.112.956.000	997.061.710	2.110.017.710	10.550.088.549
Ministero del tesoro										
1) Direzioni provinciali (pens.)	869	531	1.400	4.385.233.935	2.924.070.890	7.309.304.825	3.711.320.748	2.474.213.830	6.185.534.578	13.494.839.403
2) Ragionerie provinciali (pens.)	398	230	628	1.415.358.357	820.086.757	2.235.445.114	1.996.400.915	1.128.521.029	3.124.921.944	5.360.367.058
3) Direzione generale affari generali (progetto commissioni mediche	—	8	8	—	20.000.000	20.000.000	—	55.126.072	55.126.072	75.126.072
Ministero dell'interno										
1) Servizio antincendi tecnici	25	20	45	58.550.070	91.037.451	149.587.521	159.677.077	82.715.590	242.392.667	391.980.188
2) Servizi amministrativi contabili	283	416	699	1.417.864.310	2.024.736.684	3.442.600.994	1.012.758.700	1.446.242.013	2.459.000.713	5.901.601.707
Ministero dei trasporti										
1) Controllo autoveicoli	88	273	361	513.234.130	1.674.975.742	2.188.209.872	283.211.090	837.379.766	1.120.590.856	3.308.800.728
2) Autotrasporto merci	41	131	172	231.793.714	764.714.766	996.508.480	129.255.883	389.297.482	518.553.365	1.515.061.845
Ministero per i beni culturali										
Arti, archivi e biblioteche	1.379	3.659	5.038	1.700.000.000	3.300.000.000	5.000.000.000	11.210.377.450	31.409.960.005	42.620.337.455	47.620.337.455
Ministero della pubblica istruzione										
1) Istituti agrari . .	134	256	390	539.892.000	1.031.438.625	1.571.330.625	755.769.000	1.444.093.879	2.199.862.879	3.771.193.504
2) Provveditorato agli studi	—	560	560	—	2.884.028.116	2.884.028.116	—	1.774.748.564	1.774.748.564	4.658.776.680
Ministero delle finanze										
1) Catasto	850	1.241	2.091	3.306.963.094	4.664.216.778	7.971.179.872	3.127.264.280	4.619.995.760	7.747.260.040	15.718.439.912
2) Dogane	—	1.619	1.619	—	6.233.524.581	6.233.524.581	—	9.303.726.599	9.303.726.599	15.537.251.180

MINISTERO E PROGETTI	Numero giovani			Quota di spesa per l'esercizio 1979			Quota di spesa per l'esercizio 1980			Quota generale di spesa
	Centro nord	Sud	Totale	Centro nord	Sud	Totale	Centro nord	Sud	Totale	Italia
Presidenza del Consiglio dei Ministri										
Scuola superiore della pubblica amministrazione	—	16	16	—	97.785 256	97.785.256	—	44.513.800	44.513.800	142.299.056
Ministero di grazia e giustizia										
1) Controversie lavoro	—	494	494	—	2.121.127 850	2.121.127.850	—	1.457.479.685	1.457.479.685	3.578.607.535
2) Istituti prevenzione	—	458	458	—	2.977.253 297	2.977.253.297	—	1.984.835.531	1.984.835.531	4.962.088.828
3) Servizi sociali	—	97	97	—	682.124.417	682.124.417	—	454.749.611	454.749.611	1.136.874.028
Ministero dei lavori pubblici										
1) Amministrazione periferica	—	159	159	—	795.000.000	795.000.000	—	265.000.000	265.000.000	1.060.000.000
2) A.N.A.S.	—	351	351	—	1.488.073 750	1.488.073.750	—	1.488.073.750	1.488.073.750	2.976.147.500
Totale . . .	6.511	12.610	19.121	30.977.151.610	49.495.722.617	80.472.874.227	26.738.100.143	64.386.055.381	91.124.155.524	171.597.029.751

TABELLA *B*

INTEGRAZIONE FONDI PER ASSUNZIONI GIOVANI SOSPESE CON DELIBERA DEL CIPE DEL 26 OTTOBRE 1978

MINISTERO E PROGETTI	Numero giovani da assumere			Integrazione per l'esercizio 1979			Integrazione per l'esercizio 1980			Totale generale
	Centro nord	Sud	Totale	Centro nord	Sud	Totale	Centro nord	Sud	Totale	Italia
Ministero del lavoro e della previdenza sociale										
1) Servizi impiego .	1.016	1.017	2.033	—	—	—	4.358 659 311	4.358.659.312	8.717.318.623	8.717.318.623
2) Ispezioni lavoro .	367	367	734	—	—	—	261 966 079	261.966.079	523.932.158	523.932.158
Ministero per i beni culturali										
Arti, archivi e biblioteche	304	2.160	2.464	—	—	—	—	7.312.239.874	7.312.239.874	7.312.239.874

MINISTERO E PROGETTI	NUMERO GIOVANI DA ASSUMERE			INTEGRAZIONE PER L'ESERCIZIO 1979			INTEGRAZIONE PER L'ESERCIZIO 1980			TOTALE GENERALE
	Centro nord	Sud	Totale	Centro nord	Sud	Totale	Centro nord	Sud	Totale	Italia
Ministero del tesoro										
Ragionerie provinciali	13	10	23	21.361.604	16.432.003	37.793.607	20.523.744	15.787.761	36.311.505	74.105.112
Ministero dei trasporti										
1) Controllo autoveicoli	48	163	211	170.794.745	308.784.020	479.578.765	194.176.742	453.079.066	647.255.806	1.126.834.573
2) Autotrasporto merci	23	77	100	69.593.911	98.144.110	167.738.021	86.767.390	202.457.242	289.224.632	456.964.653
Presidenza del Consiglio dei Ministri										
Scuola superiore della pubblica amministrazione	—	5	5	—	20.800.670	20.800.670	—	20.800.670	20.800.670	41.601.340
Ministero dell'interno										
1) Servizio antincendi tecnici	28	2	30	—	—	—	—	—	—	—
2) Servizi amministrativo-contabili	18	277	295	75.772.824	1.157.891.240	1.233.664.064	75.772.824	1.157.891.240	1.233.664.064	2.467.328.128
Ministero delle finanze										
Dogane, II.DD. . .	—	238	238	—	1.886.109.656	1.886.109.656	—	2.385.105.344	2.385.105.344	4.271.215.000
Ministero dei lavori pubblici										
1) Amministrazione periferica	—	125	125	—	125.000.000	125.000.000	—	575.000.000	575.000.000	700.000.000
2) A.N.A.S.	—	427	427	—	1.241.121.273	1.241.121.273	—	1.241.121.273	1.241.121.273	2.482.242.546
Ministero di grazia e giustizia										
1) Controversie lavoro	—	206	206	—	369.811.170	369.811.170	—	1.109.433.510	1.109.433.510	1.479.244.680
2) Istituti prevenzione	—	174	174	—	622.366.672	622.366.672	—	1.244.733.344	1.244.733.344	1.867.100.016
3) Servizi sociali . .	—	39	39	—	150.799.612	150.799.612	—	301.599.224	301.599.224	452.399.836
Ministero della pubblica istruzione										
Provveditorati agli studi	—	92	92	—	—	—	—	558.333.000	558.333.000	558.333.000
Totale . . .	1.817	5.379	7.196	337.523.084	5.997.260.426	6.334.783.510	4.997.866.090	21.198.206.939	26.196.073.029	32.530.856.536

(4965)

Deliberazione 14 maggio 1979. Approvazione dei progetti di occupazione giovanile predisposti da alcune amministrazioni centrali dello Stato ai sensi degli articoli 26 e seguenti della legge n. 285 del 1977, e successive modificazioni.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e il decreto-legge n. 351 del 6 luglio 1978, convertito, con modifiche, nella legge n. 479 del 4 agosto 1978;

Vista la propria delibera in data odierna con la quale si è proceduto alla ripartizione dei fondi disponibili a valere sulla normativa suindicata;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica condotta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito ai progetti di occupazione giovanile predisposti dalle seguenti amministrazioni centrali, ai sensi degli articoli 26 e seguenti della legge n. 285/77, e successive modificazioni:

a) Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro: progetto per l'occupazione di contonovantanove giovani per ventiquattro mesi presso il centro di elaborazione dati della direzione provinciale di Latina comportante una spesa di lire 3.023.218.536;

b) Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali: programma per l'occupazione di ottocentoquarantasette giovani, di cui duecentocinquantaquattro al centro-nord e cinquecentonovantatre nei territori meridionali, da impiegare nei servizi di depenalizzazione e patenti, comportante una spesa complessiva di L. 5.505.047.732;

c) Ministero per i beni culturali ed ambientali - Ufficio centrale per i beni archivistici: programma articolato in due progetti da realizzarsi rispettivamente nell'ambito territoriale della regione Molise per l'occupazione di centocinquantaquattro giovani da impiegare nella inventariazione e sistemazione degli archivi storici di centotrentadue comuni con una spesa di lire 1.602.952.604 e nell'ambito territoriale della regione Puglia per la occupazione di cinquantadue giovani presso gli archivi di Stato di Bari, di Lecce e di Brindisi con una spesa di L. 397.049.524;

d) Avvocatura generale dello Stato: progetto per l'occupazione di settantacinque giovani da impiegare in attività di rilevazione e codificazione di dati, in materia di documentazione giuridica e sugli affari pendenti, in vista dell'entrata in funzione dell'archivio elettronico con una spesa indicata in L. 252.758.890;

Viste le proposte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Preso atto che per la predisposizione dei progetti si è tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2, ultimo comma, della legge n. 285/77, in modo da poter fruire del concorso del fondo sociale europeo;

Delibera:

1. E' approvato il progetto predisposto dal Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, descritto in premessa, per la durata di ventiquattro mesi. Il finanziamento al progetto di cui trattasi è distinto, per esercizi finanziari, come segue:

1979: L. 755.804.634;

1980: L. 2.267.413.902.

2. E' approvato il progetto predisposto dal Ministero dell'interno - Direzione generale affari generali, descritto in premessa, che viene finanziato, per esercizio e per destinazione territoriale, come segue:

Anno 1979:		
centro-nord . . .	L. 830.223.650	
sud	» 1.922.300.216	
		L. 2.752.523.866
Anno 1980:		
centro-nord . . .	L. 830.223.650	
sud	» 1.922.300.216	
		L. 2.752.523.866
Totale . . .		L. 5.505.047.732

3. E' approvato il progetto predisposto dal Ministero per i beni culturali - Ufficio centrale per i beni archivistici, descritto in premessa. La somma complessiva di L. 2.000.002.128 è distinta nella misura del 50% per ciascuno degli esercizi finanziari 1979-80. Il predetto Ministero è impegnato a completare il progetto al fine di indicare lo svolgimento dei cicli formativi che, ai sensi di legge, i giovani sono tenuti a frequentare.

Il progetto riformulato in tal senso sarà ripresentato al CIPE.

4. E' approvato il progetto predisposto dall'Avvocatura generale dello Stato descritto in premessa cui viene assicurato il finanziamento di L. 252.758.890, distinto nella misura del 50% per ciascuno degli esercizi finanziari 1979-80. L'Avvocatura dello Stato è impegnata a rielaborare il progetto di cui trattasi in modo tale che:

a) sia rispettata la percentuale di legge del 30% e 70%, per cui nella stipulazione dei contratti di formazione e lavoro il 70% venga destinato a giovani residenti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) il 30% delle ore di lavoro sia dedicato alla formazione professionale e che il progetto venga completato con la indicazione dei cicli formativi per rendere possibile ai giovani l'acquisizione di una adeguata preparazione professionale ai fini occupazionali tanto nei servizi della pubblica amministrazione, quanto nel settore privato;

c) le spese siano adeguate a quelle previste dalle tabelle redatte di concerto con il Ministero del tesoro per l'attuazione dei contratti di formazione e lavoro, indicando l'incidenza per anno finanziario.

Il progetto riformulato come sopra sarà ripresentato al CIPE.

La copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione dei progetti di cui sopra è assicurata con ricorso ai fondi accantonati, sulle disponibilità recate dalla legge n. 285/77 per gli anni 1979 e 1980, con delibera in data odierna.

Roma, addì 14 maggio 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
VISENTINI

(4966)

Deliberazione 14 maggio 1979. Approvazione del progetto di occupazione giovanile predisposto dall'istituto di ricerche farmacologiche « Mario Negri » di Milano.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme in materia di occupazione giovanile, nonché il decreto-legge n. 351/78, convertito, con modificazioni, nella legge n. 479/78;

Visto in particolare l'art. 26 che al quarto comma dispone che gli enti morali ad alta specializzazione scientifica, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono disporre progetti di rilevante prospettiva per i settori produttivi ed in particolare per la ricerca scientifica ed applicata;

Vista la nota n. 1009 dell'8 marzo 1979, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha fatto pervenire il progetto dell'istituto di ricerche farmacologiche « Mario Negri » di Milano per la ricerca scientifica e la formazione professionale per l'inserimento nel campo della ricerca farmacologica di novanta giovani, di cui il 70% riservato a quelli residenti nei territori del Mezzogiorno, per un periodo di tre anni, comportante una spesa complessiva di L. 2.208.000.000, di cui L. 633.000.000 per il 1979;

Vista l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, espressa con nota n. 5.1/71623 del 28 febbraio 1979;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Preso atto che per la predisposizione del progetto si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, della legge n. 285/77 in modo da poter fruire del concorso del Fondo sociale europeo;

Delibera:

1. E' approvato il progetto predisposto dall'istituto di ricerche farmacologiche « Mario Negri » di cui alle premesse.

2. Il progetto prevede la stipulazione di trenta contratti di formazione-lavoro all'anno. Ciascun contratto avrà la durata di trentasei mesi.

3. I contratti di formazione-lavoro saranno stipulati dall'istituto di ricerche farmacologiche « Mario Negri » con giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di perito chimico o laurea in scienze biologiche, veterinaria, farmacia, medicina o chimica con indirizzo biologico.

4. Il 70% dei contratti di formazione-lavoro sarà destinato a giovani residenti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

5. I cicli formativi saranno realizzati da docenti dell'istituto di ricerche farmacologiche « Mario Negri ».

6. I giovani saranno avviati presso l'istituto di ricerche farmacologiche « Mario Negri » di Milano in base alle domande pervenute in relazione alle comunicazioni che gli uffici provinciali del lavoro renderanno pubbliche.

7. Le comunicazioni dovranno indicare:

a) il numero dei posti messi a disposizione dall'istituto « Mario Negri »: trenta per ogni anno;

b) la durata del rapporto: trentasei mesi;

c) il tipo di laurea o diploma che i giovani candidati dovranno possedere: perito chimico o laurea in scienze biologiche, veterinaria, farmacia, medicina, chimica con indirizzo biologico;

d) la destinazione del 70% dei posti a giovani residenti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

e) l'orario complessivo del rapporto di formazione-lavoro sarà di quaranta ore settimanali per undici mesi, per tre anni;

f) l'obbligo per i giovani a risiedere a Milano per la durata del rapporto;

g) la conoscenza scritta e parlata della lingua inglese o in alternativa la disponibilità dei giovani ad apprendere la lingua inglese attraverso corsi intensivi indicati dallo stesso istituto « Mario Negri »;

h) lo svolgimento di una prova selettiva da effettuare presso l'istituto « Mario Negri » a cura di una commissione docente dello stesso istituto suddivisa in due parti:

(1) descrizione critica della tesi di laurea o, per quanto riguarda i periti chimici, della propria esperienza di laboratorio;

(2) colloquio con la commissione nel quale la commissione stessa informerà i candidati sulle modalità e sui contenuti della formazione professionale;

i) la retribuzione è prevista in borse di studio di un ammontare al netto di L. 250.000 al mese per il primo anno, lire 280.000 per il secondo, L. 310.000 per il terzo per dodici mensilità;

l) per i giovani provenienti dai territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è previsto un assegno integrativo annuale di L. 500.000.

8. Ogni giovane verrà iscritto a cura dell'istituto di ricerche farmacologiche « Mario Negri » alla cassa di malattia « Ronzoni » di Milano che dà diritto gratuito a tutte le prestazioni mediche, ambulatoriali ed ospedaliere.

Roma, addì 14 maggio 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice presidente del CIPE
VISENTINI

(4967)

Deliberazione 14 maggio 1979. Ripartizione di fondi a valere sulle disponibilità recate dalla legge n. 285/77 e dal decreto-legge n. 351/78 convertito nella legge numero 479/78, per il finanziamento di progetti di occupazione giovanile predisposti dalle regioni e dagli altri soggetti indicati dall'art. 26 della citata normativa.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme in materia di occupazione giovanile, nonché il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1977, con cui sono stati finanziati i progetti socialmente utili, predisposti dalle regioni ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285;

Vista la propria delibera del 26 ottobre 1978, con la quale si è disposto, tra l'altro, che i progetti delle regioni già finanziati nei limiti delle disponibilità assegnate per ciascun esercizio che trovano applicazione graduale da parte delle regioni con impegno nello stanziamento per l'anno 1979, devono per quest'ultima quota essere riformulati secondo le disposizioni della legge n. 479 del 1978 qualora non sia stato dato concreto avvio alla loro realizzazione;

Considerato che le disposizioni di cui alla richiamata legge n. 479 del 1978 devono essere osservate anche per i progetti predisposti dalle regioni successivamente alla data del 31 dicembre 1978 nel caso in cui trovino copertura sia per la quota loro assegnata per il 1978, sia per quella del 1979;

Viste le proprie delibere in data 22 febbraio 1979, con le quali sono stati approvati quattro progetti del comune di Guidonia Montecelio e la proroga dei progetti scaduti proposti dalla regione Calabria, con finanziamenti da considerarsi in tutto o in parte quali anticipazioni a valere sulle somme da attribuire per l'esercizio 1979, rispettivamente, alle regioni Lazio e Calabria;

Vista la propria delibera in data odierna con la quale nel determinare la destinazione delle somme disponibili sono state assegnate le seguenti somme alle regioni ed agli altri soggetti di cui all'art. 26 della legge n. 285 del 1977, e successive modificazioni:

lire 14.543 miliardi che rappresenta il residuo dei fondi 1978 sulla legge n. 285 del 1977 alle regioni ed agli altri soggetti succitati;

lire 80 miliardi e lire 100 miliardi a valere sul decreto-legge n. 351/1978, rispettivamente per l'esercizio 1978 e per l'esercizio 1979, alle regioni ed agli altri soggetti di cui all'art. 26;

lire 72 miliardi e lire 108 miliardi a valere sulla legge n. 285 del 1977, rispettivamente per gli esercizi 1979 e 1980 alle regioni ed agli altri soggetti di cui all'art. 26;

Considerata l'esigenza di dare attuazione ad un progetto straordinario per circa cinquemila giovani del costo di 40 miliardi di lire da realizzarsi nella regione Calabria, in considerazione della delicata e difficile situazione economica della regione;

Ritenuto, pertanto, che per assicurare il finanziamento al suddetto progetto, occorre reperire la somma necessaria sulle attribuzioni complessive alle regioni ed agli altri soggetti previsti dall'art. 26, con esclusione dei residui sopra indicati relativi al 1978, ponendola a carico delle quote spettanti alle singole regioni in misura proporzionale all'importo attribuito e riferita a ciascun esercizio finanziario;

Valutata la proposta avanzata dalla commissione consultiva interregionale, di accantonare il 20% dei fondi destinati alle regioni meridionali per l'eventuale adozione di un criterio di ripartizione diverso da quello prescelto;

Ritenuto che l'accantonamento del 20% indicato dalla commissione consultiva interregionale venga elevato al 25% e sia esteso a tutti i fondi attribuiti alle regioni ed agli altri soggetti di cui all'art. 26 della legge n. 285 del 1977, e successive modificazioni, per far fronte ad iniziative progettuali da realizzarsi nell'ambito di ciascuna regione da parte dei predetti soggetti;

Visti i progetti presentati dalle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Calabria, Basilicata ed Umbria;

Preso atto che i progetti già predisposti dalle regioni sono stati elaborati ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge n. 285 del 1977, in modo da poter fruire del concorso del fondo sociale europeo;

Udite le proposte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

1. Le somme destinate alle regioni sono ripartite, sulla base dei criteri citati in premessa, secondo la tabella sub *a)* che fa parte della presente delibera.

2. Gli accantonamenti del 25% di cui alla premessa, da utilizzarsi dagli altri soggetti di cui all'art. 26 della legge n. 285 del 1977, e successive modificazioni, per interventi nel territorio di ciascuna regione, indicati nella tabella sub *b)*, che fa parte della presente delibera, in caso di mancato utilizzo, potranno essere resi disponibili per ulteriori interventi nei territori suddetti.

3. I progetti di occupazione giovanile, formulati o riformulati dalle regioni a seguito di una propria valutazione di opportunità e nei limiti dei fondi ad esse assegnati, sono sottoposti al CIPE per la loro approvazione per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. I progetti ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge n. 285 del 1977, devono essere predisposti in modo da poter fruire del concorso del fondo sociale europeo.

5. Ciascuna regione potrà dare inizio all'attuazione di progetti non appena sarà intervenuta l'approvazione del CIPE. L'erogazione delle somme avverrà con le modalità di cui al punto 4) della delibera del 3 agosto 1977 ed al punto 8) della

delibera del 26 ottobre 1978. A tal fine si precisa che la prevista relazione semestrale dovrà indicare esclusivamente gli oneri effettivamente sostenuti nel primo semestre di attuazione riferito a ciascun progetto avviato. Debbono, pertanto, essere esclusi dalla predetta relazione gli oneri relativi ai progetti che non abbiano completato il semestre di attuazione.

6. Nell'attuazione dei progetti le regioni si atterranno ai seguenti criteri:

a) le regioni che ritengano compatibile con la natura del progetto e con la propria programmazione una eventuale trasformazione dei contratti di lavoro, relativi ai progetti già finanziati e in corso di esecuzione, in contratti di formazione e lavoro, potranno alla loro normale scadenza presentare richiesta in tal senso;

b) la durata dei contratti di formazione e lavoro dovrà coincidere con quella dei progetti e non potrà, comunque, superare i limiti massimi previsti dalla legge n. 285 del 1977, e successive modificazioni;

c) i progetti debbono essere completati ai sensi dell'art. 26-*bis*, quale introdotto dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, con l'indicazione dei cicli formativi dei contratti di formazione e lavoro per rendere possibile ai giovani l'acquisizione di una adeguata preparazione professionale ai fini occupazionali, tanto nei servizi della pubblica amministrazione, quanto nel settore privato;

d) il trattamento economico dei giovani assunti in attuazione dei progetti predisposti dalle regioni dovrà, in ogni caso, essere commisurato al trattamento economico base minimo per i dipendenti dello Stato addetti alle stesse o ad analoghe mansioni per le quali viene stipulato il contratto;

e) le spese per la formazione professionale e quelle eventuali per le attrezzature e per il funzionamento collegate alla attuazione di ciascun progetto sono confermate nelle misure previste al punto 6 della delibera 30 novembre 1977;

f) resta, altresì, confermato quanto previsto ai punti 6 e 7 della propria delibera del 26 ottobre 1978, relativamente ai progetti delle regioni già finanziati nei limiti delle disponibilità assegnate per ciascun esercizio, che trovano graduale applicazione, da parte delle regioni stesse, con impegni nello stanziamento per l'anno 1978 e relativamente ai progetti predisposti successivamente al 31 dicembre 1978 per quanto concerne l'osservanza delle nuove disposizioni in materia di progetti socialmente utili e di contratti di formazione e lavoro previsti dalla legge 4 agosto 1978, n. 479;

g) i giovani dimissionari non possono, di norma, essere sostituiti salvo che detta sostituzione avvenga anteriormente all'inizio dei cicli formativi o nella primissima fase del loro svolgimento nella quale l'inserimento dei giovani sia ancora possibile e proficuo.

7. Sono finanziati i programmi presentati dalle sottoindicate regioni, che trovano copertura nei limiti delle disponibilità più sopra assegnate per ciascun esercizio finanziario, in quanto completati ai sensi dell'art. 26-*bis*, quale introdotto dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, con l'indicazione dei cicli formativi dei contratti di formazione e lavoro:

regione Piemonte: programma approvato dalla giunta regionale in data 19 febbraio 1979 e progetto del comune di Torino approvato con delibera n. 1/19203 del 14 febbraio 1979;

regione Emilia-Romagna: programma approvato con delibera della giunta regionale n. 1090 del 27 marzo 1979;

regione Toscana: programma approvato con delibera del consiglio regionale n. 89 del 10 marzo 1979;

regione Calabria: progetto presentato con lettera della giunta regionale del 20 marzo 1979;

regione Basilicata: programma approvato con delibere della giunta regionale n. 867 del 24 febbraio 1979 e n. 1287 del 26 marzo 1979;

regione Umbria: programma approvato con delibera della giunta regionale n. 1173 del 26 marzo 1979.

8. Il programma presentato dalla regione Umbria, eccedente gli stanziamenti assegnati alla predetta regione, è finanziato limitatamente alle disponibilità relative a ciascun esercizio.

Roma, addì 14 maggio 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice presidente del CIPE
VISENTINI

TABELLA *A*

PROPOSTA DI RIPARTIZIONE ALLE REGIONI DEI FONDI NON ANCORA ASSEGNATI DI CUI ALLE LEGGI N. 285 DEL 1° GIUGNO 1977 E N. 479 DEL 4 AGOSTO 1978 (1) - (Migliaia di lire).

REGIONI	1978		1979		1980	TOTALE
	Legge 285/77	Legge 479/78	Legge 285/77	Legge 479/78	Legge 285/77	
REGIONI DEL CENTRO-NORD						
Piemonte	371.398	—	1.634.427	—	2.451.641	4.457.466
Valle d'Aosta	4.613	—	20.300	—	30.451	55.364
Lombardia	408.956	—	1.799.710	—	2.699.564	4.908.230
Trentino-Alto Adige	43.121	—	189.764	—	284.645	517.530
Bolzano	3.105	—	13.663	—	20.495	37.263
Trento	40.016	—	176.101	—	264.150	480.267
Veneto	244.305	—	1.075.125	—	1.612.687	2.932.117
Friuli-Venezia Giulia	54.954	—	241.838	—	362.757	659.549
Liguria	206.462	—	908.588	—	1.362.882	2.477.932
Emilia-Romagna	265.776	—	1.169.612	—	1.754.417	3.189.805
Toscana	405.356	—	1.783.869	—	2.675.804	4.865.029
Umbria	131.970	—	580.765	—	871.147	1.583.882
Marche	151.604	—	667.168	—	1.000.752	1.819.524
Lazio	983.660	—	4.328.834	—	6.493.253	11.805.747
Nord-centro	3.272.175	—	14.400.000	—	21.000.000	39.272.175

REGIONI	1978		1979		1980	TOTALE
	Legge 285/77	Legge 479/78	Legge 285/77	Legge 479/78	Legge 285/77	
			TERRITORI MERIDIONALI			
Toscana	3.992	27.881	17.565	34.853	26.349	110.640
Marche	33.701	235.411	148.310	294.265	222.464	934.151
Lazio	37.315	260.653	164.211	325.816	246.317	1.034.312
Molise	119.488	834.660	525.836	1.043.325	788.754	3.312.063
Abruzzo	359.083	2.508.311	1.580.235	3.135.388	2.370.353	9.953.370
Campania	2.559.171	17.876.596	11.262.257	22.345.746	16.893.388	70.937.153
Puglia	1.065.504	7.442.870	4.689.008	9.303.587	7.033.513	29.534.482
Basilicata	249.182	1.740.609	1.096.584	2.175.761	1.644.875	6.907.011
Calabria	873.700	6.103.063	3.844.929	7.628.828	5.767.394	24.217.914
Sicilia	1.817.403	12.695.114	7.997.921	15.868.892	11.996.882	50.376.212
Sardegna	516.536	3.608.165	2.273.144	4.510.206	3.409.716	14.317.767
Territori meridionali	7.635.075	53.333.333	33.600.000	66.666.667	50.400.000	211.635.075
Totale Italia	10.907.250	53.333.333	48.000.000	66.666.667	72.000.000	250.907.250

(1) Le somme sono indicate al netto sia del contributo straordinario di 40 miliardi riservato alla regione Calabria con impegno governativo, sia della quota del 25 % sull'importo complessivo da riservare ad iniziative da attuare nel territorio regionale da parte di enti diversi dalla regione.

TABELLA *B*

SOMME RISERVATE AD INIZIATIVE DA ATTUARE IN TERRITORI REGIONALI DA PARTE DI ENTI DIVERSI DALLE REGIONI (1) - (Migliaia di lire).

Regioni	25 % del totale dei fondi
Piemonte	1.485.822
Valle d'Aosta	18.455
Lombardia	1.636.078
Trentino-Alto Adige	172.509
Bolzano	12.420
Trento	160.089
Veneto	977.372
Friuli-Venezia Giulia	219.850
Liguria	825.978
Emilia-Romagna	1.063.268
Toscana	1.621.676
Umbria	527.960
Marche	606.507
Lazio	3.935.250
Nord-centro	13.090.725
Toscana	36.880
Marche	311.384
Lazio	344.771
Molise	1.104.021
Abruzzo	3.317.790
Campania	23.645.717
Puglia	9.844.827
Basilicata	2.302.337
Calabria	8.072.638
Sicilia	16.792.071
Sardegna	4.772.589
Territori meridionali	70.545.025
Totale Italia	83.635.750

(1) Tali somme corrispondono al 25 % dei fondi non ancora assegnati di cui alle leggi n. 285 del 1° giugno 1977 e n. 479 del 4 agosto 1978 al netto del contributo straordinario di 40 miliardi riservato alla regione Calabria.

(4968)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 9 febbraio 1979, concernente approvazione dei piani tecnici dei distretti telefonici di Albenga, Camerino, Campobasso, Chiavenna, Chieti, Este, Fabriano, Fornovo di Taro, Gorizia, Grosseto, Imperia, La Spezia, Mirandola, Porretta Terme, Rieti, Rovigo, San Benedetto del Tronto, Savona, Spilimbergo, Sulmona, Susa, Vigevano e della ripartizione in reti urbane dei distretti medesimi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 20 aprile 1979, all'art. 2, nell'elencazione ivi riportata, prima dei settori, reti urbane e comuni serviti del distretto di Savona va inserito l'elenco che segue, riguardante altri settori, con le relative reti urbane e comuni serviti, del distretto di Rovigo e i settori, reti urbane e comuni serviti del distretto di San Benedetto del Tronto:

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
2. Badia Polesine	1. Badia Polesine	1. Badia Polesine, esclusa località Pisatto (R.U., C.S., C.D. Legnago, C.C. Verona)
		2. Castelbaldo
		3. Giacciano con Baruchella
		4. Masi
		5. Piacenza d'Adige
3. Castelmassa	1. Castelmassa	1. Castelmassa
		2. Bergantino
		3. Calto
		4. Castelnovo Bariano
		5. Ceneselli
		6. Melara
4. Crespino	1. Crespino	1. Crespino
		2. Gavello
		3. Villanova Marchesana
5. Fiesso Umbertiano	1. Fiesso Umbertiano	1. Fiesso Umbertiano
		2. Occhiobello
		3. Pincara
		4. Stienta
6. Lendinara	1. Lendinara	1. Lendinara
		2. Barbona
		3. Fratta Polesine
		4. Lusia
		5. Villanova del Ghebbo
7. Trecenta	1. Trecenta	1. Trecenta
		2. Bagnolo di Po
		3. Castelguglielmo
		4. Canda
		5. Ficarolo
		6. Gaiba
		7. Salara
		8. San Bellino

Distretto di San Benedetto del Tronto

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. San Benedetto del Tronto	1. San Benedetto del Tronto	1. San Benedetto del Tronto
		2. Acquaviva Picena
		3. Grottammare
		4. Monteprandone
		5. Monsampolo del Tronto
	2. Cupra Marittima	6. Cupra Marittima
		7. Massignano
2. Ripatransone	1. Ripatransone	1. Ripatransone
		2. Cossignano

(4861)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 101

Corso dei cambi del 25 maggio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	855,45	855,45	855,40	855,45	855,50	855,40	855,55	855,45	855,45	855,45
Dollaro canadese	739,70	739,70	740,15	739,70	740 —	730,65	739,40	739,70	739,70	739,70
Marco germanico	447 —	447 —	446,88	447 —	447 —	447 —	446,95	447 —	447 —	447 —
Fiorino olandese	408,85	408,85	409 —	408,85	409,25	408,02	408,75	408,85	408,85	408,85
Franco belga	27,813	27,813	27,80	27,813	27,80	27,80	27,825	27,813	27,813	27,80
Franco francese	192,78	192,78	192,80	192,78	192,60	192,75	192,77	192,78	192,78	192,78
Lira sterlina	1756,10	1756,10	1756,75	1756,10	1753,75	1756,05	1755,65	1756,10	1756,10	1756,10
Lira irlandese	1683 —	1683 —	1685 —	1683 —	1680 —	—	1688 —	1683 —	1683 —	—
Corona danese	157,29	157,29	157,40	157,29	157,25	157,25	156,85	157,29	157,29	157,29
Corona norvegese	164,81	164,81	164,90	164,81	164,70	164,80	164,81	164,81	164,81	164,80
Corona svedese	195,12	195,12	195,05	195,12	195,25	195,10	195,10	195,12	195,12	195,12
Franco svizzero	493 —	493 —	493 —	493 —	492,80	493 —	492,95	493 —	493 —	493 —
Scellino austriaco	60,677	60,677	60,69	60,677	60,70	60,65	60,715	60,677	60,677	60,67
Escudo portoghese	17,20	17,20	17,20	17,20	17,15	17,15	17,20	17,20	17,20	17,20
Peseta spagnola	12,96	12,96	12,96	12,96	12,98	12,95	12,956	12,96	12,96	12,96
Yen giapponese	3,909	3,909	3,90	3,909	3,91	3,88	3,910	3,909	3,909	3,91

Media dei titoli del 25 maggio 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,225
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,95
» 5,50 % » » 1968-83	88,225
» 5,50 % » » 1969-84	82,55
» 6 % » » 1970-85	82,375
» 6 % » » 1971-86	78,925
» 6 % » » 1972-87	78,45
» 9 % » » 1975-90	84,85
» 9 % » » 1976-91	85,625
» 10 % » » 1977-92	88,60
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,45
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,225
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,80
» » » » 1- 1-1978/80	100,975
» » » » 1- 3-1978/80	100,975
» » » » 1- 6-1978/80	100,95
» » » » 1- 8-1978/80	100,95
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,025
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,65
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,775
» » » 10 % 1- 1-1981	97,60
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,35
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,225
» » » 12 % 1- 4-1982	99,10
» » » 12 % 1-10-1983	97,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 maggio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	855,50
Dollaro canadese	739,55
Marco germanico	446,975
Fiorino olandese	408,80
Franco belga	27,819
Franco francese	192,775
Lira sterlina	1755,875
Lira irlandese	1685,50
Corona danese	157,07
Corona norvegese	164,81
Corona svedese	195,11
Franco svizzero	492,975
Scellino austriaco	60,692
Escudo portoghese	17,20
Peseta spagnola	12,958
Yen giapponese	3,909

REGIONE LOMBARDIA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Carvico

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;
Esaminati gli atti;
Considerato che la commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 7 maggio 1975 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, la dorsale del sistema orografico denominato « Monte dei Frati » e « Monte Canto » per la parte ricadente nel territorio del comune di Carvico;
Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Carvico;
Visto che nessuna opposizione è stata presentata, avverso la predetta proposta di vincolo;
Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare all'assessorato urbanistica servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;
Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perchè presenta caratteristiche di grande valore per il suggestivo quadro naturale che la dorsale del sistema orografico citato rappresenta in associazione ed in rapporto al territorio pianeggiante circostante verso il quale le pendici montuose digradano ora con pendii accentuati, ora dolcemente fino a protendersi entro la pianura, offrendo la vista di una armonica sequenza di declivi coltivati a vigneto irregolarmente interrotti da macchie boscose variamente estese di querce e castagni e da prati-pascoli, quadro panoramico costituente uno scorcio particolarmente suggestivo nel quale in modo mirabile si integrano misurati casolari e rustici disseminati in funzione di attività agro-silvo-pastorali ancora in vario grado esercitate;
Constatato come l'attuale assetto delle aree pianeggianti per lo più comprese tra gli assi viabili di maggiore scorrimento e la dorsale in argomento, pur interessate in alcune zone da insediamenti residenziali ed industriali di recente realizzazione, mantengano tuttavia un generale ed apprezzabile carattere di bellezza panoramica in associazione alla parte collinare della quale rispecchiano spesso le caratteristiche, come denota l'accentuata presenza di ampi appezzamenti adibiti a produzione agricola, di prati e macchie boschive nonchè di infrastrutture abitative e produttive, costituenti vive testimonianze di modelli di vita e tradizioni appartenenti oggi al comune patrimonio storico-culturale;
Considerato come gli assi viari costituiscano punti di vista idonei accessibili al pubblico dai quali è possibile abbracciare l'intero quadro panoramico precedentemente descritto, e pertanto siano assoggettabili anch'essi a norma dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, alla tutela sancita dalla legge;
Visti i decreti del presidente della giunta regionale n. 320 del 21 aprile 1978 e n. 597 del 9 ottobre 1978, con i quali viene delegato l'assessore all'urbanistica a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. I.

Riveste notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 3 e n. 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, la dorsale del sistema orografico denominato « Monte dei Frati » e « Monte Canto » per la parte ricadente nel territorio del comune di Carvico compresa entro la seguente delimitazione:

a nord il confine comunale Carvico-Pontida; ad ovest il confine Carvico-Villa d'Adda; a sud la strada provinciale n. 169 Carvico-Brivio dal confine con il territorio di Villa d'Adda a largo Alpini, quindi la via S. Maria, la via Conte Ottavio Morlani e via Bolgeni, in località Careccia, per seguire poi il confine comunale Carvico-Sotto il Monte; quindi la strada provinciale n. 166 Ponte S. Pietro-Paderno e il confine con il comune di Terno d'Isola fino ad incontrare nuovamente il confine con il comune di Sotto il Monte; l'intera carreggiata e sue pertinenze degli assi viari assunti come delimitazione, si intende compresa entro l'ambito applicativo del presente deliberato.

Art. II.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.
Il sindaco del comune di Carvico provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta all'art. 4 della legge precitata.
La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonchè la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.
Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 26 febbraio 1979

p. Il presidente: RIVOLTA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

La commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, riunitasi in data 7 maggio 1975 presso la sede della amministrazione provinciale di Bergamo, come da nota di convocazione prot. n. 1006 del 29 aprile 1975,
(*Omissis*).
Accertato come l'ambito individuato interessi le circoscrizioni amministrative dei comuni di Ambivere, Mapello, Sotto il Monte, Carvico, Villa d'Adda, Cisano Bergamasco e Pontida;
Con riferimento alla circoscrizione del comune di Carvico:
All'unanimità,

Delibera

di assoggettare alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e di includere nell'elenco relativo ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della citata legge, a norma del primo comma dell'art. 2, il territorio del comune di Carvico compreso entro la seguente delimitazione:

a nord il confine comunale Carvico-Pontida; ad ovest il confine Carvico-Villa d'Adda; a sud la strada provinciale n. 169 Carvico-Brivio dal confine con il territorio di Villa d'Adda a largo Alpini, quindi la via S. Maria, la via Conte Ottavio Morlani e via Bolgeni, in località Careccia, per seguire poi il confine comunale Carvico-Sotto il Monte quindi la strada provinciale n. 166 Ponte S. Pietro-Paderno e il confine con il comune di Terno d'Isola fino ad incontrare nuovamente il confine con il comune di Sotto il Monte, l'intera carreggiata e sue pertinenze degli assi viari assunti come delimitazione si intende ricompresa entro l'ambito applicativo del presente deliberato.
(*Omissis*).

(3911)

BANCA D'ITALIA

Errata-corrige

Le situazioni della Banca d'Italia al 31 dicembre 1978 ed al 31 gennaio 1979, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 2 aprile 1979 e n. 118 del 2 maggio 1979, nella loro intestazione vanno completate, rispettivamente, con le diciture « prima delle scritturazioni di chiusura » e « provvisoria ».

(4866)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di due ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e di trentuno ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 102° corso superiore di stato maggiore.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di due ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e di trentuno ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 102° corso superiore di stato maggiore, che sarà svolto presso la Scuola di guerra dell'Esercito.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli ufficiali:

a) che hanno frequentato e superato il 102° corso di stato maggiore;

b) che non hanno potuto partecipare al concorso per l'ammissione al 101° corso superiore di stato maggiore per motivi di servizio o per gravi motivi di carattere privato riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione o per comprovate infermità;

c) gli ufficiali risultati non vincitori del concorso per l'ammissione al 101° corso superiore di stato maggiore o non ammessi al concorso per insufficienza di titoli.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, dovrà essere presentata, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo dal quale l'ufficiale dipende per l'impiego.

La data di presentazione della domanda è confermata dalla annotazione che il comandante del Corpo, o chi per esso, annoterà in calce alla domanda stessa al momento della ricezione. Il comandante del Corpo, o chi per esso, non prenderà in considerazione le domande presentate dopo il termine stabilito nel primo comma.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il grado, cognome e nome;
la data e il luogo di nascita;
il reparto di appartenenza;
di aver superato il 102° corso di stato maggiore;
i titoli posseduti, validi agli effetti del concorso, che dovranno comunque risultare acquisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti attestanti i titoli che gli aspiranti intendono far valere, eccezion fatta per quelli che possono essere desunti dalla documentazione personale inoltrata dai comandi di Corpo a corredo della stessa domanda.

Gli ufficiali di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 dovranno allegare alla domanda copia della determinazione del Ministro della difesa o della documentazione comprovante la infermità che hanno determinato la loro esclusione dalla partecipazione al concorso per l'ammissione al 101° corso superiore di stato maggiore ed il loro rinvio ad un concorso successivo.

Art. 5.

I comandi di Corpo, dopo aver acquisito la prescritta documentazione caratteristica prevista dall'art. 5, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, redatta per « partecipazione al concorso per l'ammissione al 102° corso superiore di stato maggiore » e chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, trasmetteranno le stesse domande e tutta la documentazione relativa al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale.

La mancata presentazione della domanda da parte degli ufficiali per i quali è stato bandito il concorso preclude la possibilità di partecipare a concorsi successivi.

Gli ufficiali che frequentarono e superarono il 102° corso di stato maggiore, qualora si trovino nella necessità di chiedere il rinvio della propria partecipazione al concorso per gravi motivi di carattere privato o per comprovate infermità, devono farne domanda, per via gerarchica, alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito. Sui motivi di carattere privato, esprimono parere le autorità gerarchiche; l'infermità deve essere riconosciuta dagli organi medico-legali competenti per territorio.

Art. 6.

I titoli da valutare ai fini del concorso sono i seguenti:

a) servizio prestato nell'arco della carriera da ufficiale in servizio permanente effettivo, con particolare riguardo a quello svolto dopo la frequenza del Corso di stato maggiore;

b) periodo di comando effettuato;

c) corsi di formazione e di specializzazione, che abbiano dato luogo a variazione matricolare ed a valutazione caratteristica, escluso il Corso di stato maggiore;

d) titoli di studio posseduti e lingue estere conosciute, solo se annotate a matricola, secondo i vari gradi di conoscenza;

e) ricompense militari, medaglie al valor civile, eventuali altri titoli e benemerenze.

Art. 7.

L'esame dei titoli è inteso ad accertare il possesso in misura elevata dei requisiti indicati all'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in modo che l'ufficiale dia affidamento di poter frequentare con esito positivo il Corso superiore di stato maggiore e di disimpegnare successivamente funzioni di stato maggiore.

Il punteggio riportato al termine del Corso di stato maggiore fa media col punteggio risultante dall'esame degli altri titoli di cui al comma precedente.

L'esame dei titoli, che si conclude con un punto espresso in trentesimi, è effettuato da una commissione, nominata dal Ministro della difesa, presieduta dal comandante della Scuola di guerra e di cui fanno parte, in qualità di membri, il direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito e un capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito.

Per la valutazione dei titoli di cui all'articolo precedente la commissione assegna un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi a frazione millesimale, ripartiti nel modo seguente:

fino ad un massimo di 18 punti, per i titoli indicati alla lettera *a*);

fino ad un massimo di 4,5 punti, per i titoli indicati alla lettera *b*);

fino ad un massimo di 4 punti, per i titoli indicati alla lettera *c*);

fino ad un massimo di 2,5 punti, per i titoli indicati alla lettera *d*);

fino ad un massimo di 1 punto, per i titoli indicati alla lettera *e*).

Art. 8.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova scritta di cultura storico-militare (vedasi allegato *A*);

b) prova orale di cultura generale e professionale (vedasi allegato *B*).

Alla prova scritta sono ammessi i candidati i quali abbiano ottenuto nella valutazione dei titoli un punto non inferiore a diciotto trentesimi. Ai candidati che non risulteranno ammessi, sarà data comunicazione diretta da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Art. 9.

La prova scritta di cultura storico-militare si svolgerà l'11 settembre 1979, presso la Scuola di guerra di Civitavecchia.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ai sensi del precedente art. 8, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetti alle ore 8, muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere ad accezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti all'appello non potranno sostenere la prova scritta, qualunque siano i motivi dell'assenza, compresi quelli dovuti a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova orale avrà luogo in Civitavecchia nei giorni che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata a cura dello stato maggiore dell'Esercito.

I candidati, per essere ammessi alla prova orale, dovranno aver riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati superano la prova orale se conseguono nella medesima un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati sono dichiarati idonei a frequentare il 102° Corso superiore di stato maggiore se la media aritmetica tra i punteggi conseguiti nella prova scritta e in quella orale risulta non inferiore a ventuno trentesimi.

Con successivo decreto del Ministro della difesa sarà nominata la commissione esaminatrice della prova scritta ed orale, prevista dal quarto comma dell'art. 8 della legge 28 aprile 1976, n. 192.

Art. 10.

Gli ufficiali che non possono partecipare alla prova scritta o a quella orale per comprovate infermità o per gravi motivi di carattere privato, devono chiedere il rinvio della loro partecipazione al concorso. La domanda deve essere inviata per via gerarchica alla Direzione generale per gli ufficiali dello Esercito. Sui motivi di carattere privato esprimono parere le autorità gerarchiche, l'infermità deve essere riconosciuta dagli organi medico-legali competenti per territorio.

Art. 11.

La graduatoria di merito del concorso, distinte per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e per quelli delle altre Armi, sono formate in base alla media aritmetica tra il punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli e la media dei voti riportati nelle prove di esame, dando la precedenza a parità di voto al più elevato in grado e a parità di grado:

se dello stesso ruolo, al più anziano in ruolo;

se di ruoli diversi, al più anziano di anzianità assoluta. In caso di pari anzianità assoluta si applicano le norme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Le graduatorie sono approvate dal Ministro della difesa e pubblicate nel Giornale ufficiale.

Sono ammessi a frequentare il 102° corso superiore di stato maggiore gli ufficiali che, dichiarati idonei, sono compresi, nelle graduatorie, nel numero dei posti messi a concorso.

Qualora alla data di inizio del 102° corso superiore di stato maggiore dovessero restare scoperti posti messi a concorso per rinuncia e per qualsiasi altro motivo, il Ministro della difesa, su proposta della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, ha facoltà di procedere, entro l'inizio del medesimo corso, ad altrettante sostituzioni, secondo l'ordine di graduatoria

Roma, addì 28 aprile 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1979
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 76

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI PER L'AMMISSIONE AL CORSO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE

PROVA SCRITTA DI CULTURA STORICO-MILITARE

I. — *Modalità*

1. Svolgimento di un tema a scelta sui tre che vengono proposti.
2. Tempo a disposizione: 8 ore.
3. Punteggio minimo: 18/30.
4. Non è ammessa la consultazione di libri ad eccezione del vocabolario linguistico.

II. — *Programma*

La materia compresa nei paragrafi che seguono dovrà essere considerata soltanto per il periodo compreso tra il Congresso di Berlino (1878) e i nostri giorni.

1. Linee essenziali e caratteristiche della storia dei principali Stati europei ed extra europei, con particolare riguardo agli avvenimenti e ai fatti determinanti della loro politica estera e militare.

2. Cenni essenziali sullo sviluppo e sulle manifestazioni di alcuni dei principali aspetti che caratterizzano il periodo considerato e sulle conseguenze derivanti nei rapporti fra gli Stati: imperialismo, colonialismo, sviluppo demografico, scoperte e invenzioni scientifiche, industrialismo, conquista delle materie prime e dei mercati, lotte sociali e affermazione delle principali ideologie. Evoluzione degli avvenimenti costituenti cause determinanti il primo conflitto mondiale.

3. La prima guerra mondiale:

principali avvenimenti, lineamenti generali del suo sviluppo e relativa valutazione critica, con particolare riguardo alla parte sostenuta dall'Italia;

caratteri essenziali (sociali, politici, economici, organici, strategici, tattici, logistici, tecnici, ecc.).

4. Linee fondamentali del periodo 1918-1939; valutazione degli aspetti principali e analisi delle cause che hanno portato al secondo conflitto mondiale.

5. La seconda guerra mondiale:

orientamento sugli avvenimenti principali e sui loro caratteri sulle linee essenziali del loro sviluppo e sui vari periodi in cui detta guerra può essere distinta;

caratteri essenziali (sociali, politici, economici, strategici tattici logistici);

assetto risultante e nuove potenze.

6. L'Organizzazione delle Nazioni Unite:

scopi;

mezzi;

modalità organizzative essenziali e loro valutazione.

7. Le Organizzazioni internazionali:

Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO): scopi; organismi civili e militari;

Organizzazione del Patto di Varsavia (cenni);

CENTO, SEATO, ANZUS (limitatamente all'indicazione dei Paesi contraenti e dell'area geografica interessata).

8. Avvenimenti successivi alla seconda guerra mondiale:

il processo di decolonizzazione. Cause determinanti e scelte politiche dei nuovi Stati;

le guerre arabo-israeliane, il Medio Oriente, la crisi petrolifera;

la crisi di Cuba, la guerra del Vietnam, i fatti di Ungheria e Cecoslovacchia.

Il Ministro della difesa: RUFFINI

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI PER L'AMMISSIONE AL CORSO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE

PROVA ORALE DI CULTURA GENERALE E PROFESSIONALE

I. — *Modalità*

1. La materia è ripartita in due gruppi di tesi, « gruppo cultura generale » e « gruppo impiego ».
2. Il candidato è interrogato su una tesi, estratta a sorte, per ciascun gruppo di tesi.
3. La durata minima della prova è di 45'.
4 Punteggio minimo: 18/30

II. — *Programma*
(Vds. appendice)

Primo gruppo di tesi
« Gruppo cultura generale »

Tesi n. 1

1) *Sociologia e psicologia militare.*

La sociologia nel quadro delle scienze sociali di base e sue relazioni con le altre scienze.
Oggetto della sociologia.
Precedenti storici delle scienze sociali.
Particolari aspetti classificatori in sociologia.
Morfologia sociale.
Sociologia urbana e rurale.
Teoria dei gruppi sociali.

2) *Geografia e economia.*

a) Geografia:

generalità: partizione della geografia e metodo geografico;

l'Italia:

la Repubblica italiana e la sua popolazione;
pianura padana;
scacchiere italo-francese;

Europa: la regione europea in generale;
Paesi extra europei: i Paesi dell'Asia.

b) Economia:

generalità:

il pensiero economico e la sua evoluzione;
oggetto della scienza economica;
i bisogni ed i beni economici;
la ricchezza: patrimonio e reddito;
la produzione: consumo e produzione, i fattori della produzione;

il sistema dell'economia di mercato:

nozione di mercato;
teoria elementare del prezzo e sue applicazioni.

Tesi n. 2

1) *Sociologia e psicologia militare.*

Problemi di sociologia politica e sociologie speciali.
Teorie minoritarie e teorie delle « Elite » o elitarie.
Capi istituzionali e capi carismatici.
Gruppi di pressione.
Sociologia elettorale.
Sociologia della conoscenza e della religione.
Sociologia delle comunicazioni e dei processi di opinione.
Problemi del tempo libero.

2) *Geografia e economia.*

a) Geografia:

generalità: la geografia militare;

l'Italia:

il sistema alpino;
scacchiere italo-svizzero;

Europa: la regione iberica, francese, britannica; la fennoscandia;
Paesi extra europei: il Medio Oriente, l'America Latina.

b) Economia:

generalità: i problemi fondamentali dell'economia;
l'attività economica e le sue regole;
il sistema dell'economia di mercato:

teoria della produzione e sistema dei prezzi;
teoria della distribuzione e sistema dei prezzi;

l'intervento pubblico nell'economia: politica di stabilizzazione economica;
sistema ed economia pianificata: teorie collettivistiche ed economia pianificata (generalità).

Tesi n. 3

1) *Sociologia e psicologia militare.*

Psicologia militare.
Caratteristiche e problemi particolari della società militare.
Il management nell'ambito militare.
Pianificazione, spontaneità e conformismo.
Organizzazione, coordinamento, direzione e controllo.
Tecniche sociometriche e di comando.
L'arma psicologica.

2) *Geografia e economia.*

a) Geografia:

generalità: le monografie;

l'Italia:

il sistema appenninico;
geografia economica italiana;
vie di comunicazione terrestre, marittima, aerea;
considerazioni militari sulla catena appenninica e sulle isole;

Europa:

Europa centrale: Germania, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Romania, Svizzera, Austria;
considerazioni sullo scacchiere centro europeo;

Paesi extra europei:

i Paesi dell'Africa;
l'America del nord.

b) Economia:

generalità: microeconomia e macroeconomia;
le forme dell'economia di mercato;
l'intervento pubblico nell'economia: politica di sviluppo e di ridistribuzione del reddito;
sistemi ad economia pianificata: sistema economico sovietico.

Tesi n. 4

1) *Sociologia e psicologia militare.*

Aspetti sociologici e psicologici del fenomeno guerra (polemologia).
Concezioni religiose della guerra.
Dottrine filosofiche del fenomeno bellico.
Fattori economici della guerra.
Il pacifismo.

2) *Geografia e economia.*

a) Geografia:

generalità: la documentazione geografica militare;

l'Italia:

idrografia e clima;
economia italiana (agricoltura, industria, turismo, commercio, fonti di energia);
scacchiere nord orientale italiano;

Europa:

l'Europa Orientale e Sud Orientale: l'Unione Sovietica e i Balcani;
considerazioni sullo scacchiere meridionale europeo;

Paesi extra europei:

Paesi rivieraschi del Mediterraneo;
le calotti polari.

b) Economia:

generalità: i sistemi economici;
l'evoluzione del sistema di mercato e la lotta contro gli squilibri economici:

la rivoluzione Keynesiana;
concetto di reddito nazionale;
le fluttuazioni congiunturali e l'inflazione;
politica anticiclica e anticongiunturale.

L'intervento pubblico nell'economia: strumenti dell'intervento pubblico e programmazione economica.
Sistemi ad economia pianificata: sistemi economici dei Paesi dell'Europa orientale (URSS esclusa).

Secondo gruppo di tesi
« Gruppo impiego »

Tesi n. 1

1) *Tattica.*

Generalità sulla battaglia difensiva e sull'area della battaglia.
Intervento contro aviosbarchi, eliosbarchi e sbarchi dal mare a livello G.U. cpls. ed el. e relative competenze.

Cenni sull'impiego delle trasmissioni a livello C.A. e G.U. el. nella battaglia difensiva.
Generalità sulla battaglia offensiva.
Schieramento per la battaglia a livello C.A. e G.U. el.; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione ai livelli considerati.
Valutazione della situazione nemica: scopi che persegue e processo metodologico adottato.

2) *Logistica.*
Impostazione del problema logistico di scacchiere.
La zona cbt.: sua ripartizione e organizzazione ai fini logistici.
Il 2° anello logistico e le sue funzioni tipiche.
Organizzazione e funzionamento del settore della sanità.

Tesi n. 2

1) *Tattica.*
Azione di frenaggio a livello C.A. e G U el. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione ai livelli considerati.
Ricerca e presa di contatto e relative competenze a livello C.A.; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato.
Informazioni da ricercare e fattori pertinenti (generali, relativi all'ambiente naturale e alle forze nemiche).

2) *Logistica.*
Il problema logistico di scacchiere per il supporto della manovra in ritirata.
La catena funzionale logistica.
Gestione del parco veicoli ruotati dall'Esercito.
Organizzazione e funzionamento del settore dei materiali di armamento.

Tesi n. 3

1) *Tattica.*
Azione nella PD a livello C.A. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato.
Attacco a livello C.A. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione a livello considerato.
Fonti delle informazioni, organi e mezzi di ricerca.

2) *Logistica.*
Il problema logistico di scacchiere per il supporto delle operazioni difensive.
Le attività logistiche fondamentali.
Lo stanzionamento.
Organizzazione e funzionamento del settore di commissariato.

Tesi n. 4

1) *Tattica.*
Azione nella PD a livello G.U. el. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato.
Attacco a livello G.U. el. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato.
Processo informativo: generalità e organizzazione della ricerca.

2) *Logistica.*
Il problema logistico di scacchiere per il supporto delle operazioni offensive.
Procedura per il rifornimento delle munizioni (tasso rifornimento necessario e tasso di consumo autorizzato).
Organizzazione e funzionamento del settore dei trasporti.
Gestione del parco veicoli; cingolati e macchine per lavori in terra.

Tesi n. 5

1) *Tattica.*
Impiego delle riserve nella battaglia difensiva a livello C.A. e G.U el. e relative competenze.
Zone delle retrovie di C.A. e di G.U. el. nella battaglia difensiva.
Azione di annientamento; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione a livello C.A. e G.U. el.
Processo informativo: ricerca e raccolta, elaborazione, diffusione e utilizzazione dei dati informativi.

2) *Logistica.*
Funzionamento dei servizi nell'ambito delle G.U. el.
Organizzazione del movimento.
I principali documenti di carattere logistico.
Le unità di misura logistiche.

Tesi n. 6

1) *Tattica.*
La manovra in ritirata a livello C.A. e G.U. el. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio della specifica manovra ai livelli considerati.
Passaggio al combattimento con impiego di armi nucleari nella battaglia difensiva e offensiva.
Cenni sull'impiego delle trasmissioni nella battaglia offensiva, a livello C.A. e G.U. el.
Attività informativa difensiva.

2) *Logistica.*
Organizzazione della circolazione.
Il Centro sanitario e il Centro logistico di G.U. el.
Gestione del parco armi, artiglieria e mezzi tecnici.
L'autonomia funzionale dello scacchiere e procedura per il calcolo delle scorte.

Il Ministro della difesa
RUFFINI

(4752)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:
un posto di aiuto della seconda divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente della divisione di chirurgia maxillofacciale con sezione di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trento.

(1691/S)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI GALLARATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di primario di chirurgia di pronto soccorso;
un posto di assistente della divisione di neurologia;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gallarate (Varese).

(1692/S)

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITA' DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anatomo-patologo;

un posto di aiuto dirigente il servizio di medicina interna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(1689/S)

OSPEDALE CIVILE DI MARTINA FRANCA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Martina Franca (Taranto).

(1695/S)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Urbino (Pesaro-Urbino).

(1696/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anatomia e istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anatomia e istologia patologica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(1673/S)

OSPEDALE « S. BARTOLOMEO » DI SARZANA

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Sarzana (La Spezia).

(1679/S)

OSPEDALE « S. LIBERATORE » DI ATRI

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(1675/S)

OSPEDALE CIVILE « L. ANNIBALDI » DI OFFIDA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Offida (Ascoli Piceno).

(1676/S)

OSPEDALE CIVILE « REGINA ELENA » DI PRIVERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di pronto soccorso;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Priverno (Latina).

(1697/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Priverno (Latina).

(1698/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI BISCEGLIE

Concorso ad un posto di primario radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bisceglie (Bari).

(1602/S)

OSPEDALE « S. MARIA BIANCA » DI MIRANDOLA

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mirandola (Modena).

(1677/S)

OSPEDALE « MISERICORDIA E DOLCE » DI PRATO

Concorso ad un posto di assistente di immunoematologia e centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di immunoematologia e centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Prato (Firenze).

(1678/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI MERATE

Concorso ad un posto di assistente del servizio di ematologia, centro trasfusionale e immunoematologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di ematologia, centro trasfusionale e immunoematologia (disciplina richiesta: immunoematologia e servizio trasfusionale o equipollente - immunoematologia o ematologia).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ripartizione personale, dell'ente in Merate (Como).

(1674/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791460)